

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 16 marzo 2016

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione II

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ
DELL'UMBRIA

SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 febbraio 2016, n. 1559.

Avviso pubblico per l'attuazione dei tirocini finanziati dal Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani, approvato con D.D. n. 8222/2014 e s.m.i.. Adeguamenti avviso, disciplinare, indirizzi e note operative a seguito di riassetto organizzativo.

PARTE PRIMA

Sezione II**DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI**

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE, INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ DELL'UMBRIA - SERVIZIO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 29 febbraio 2016, n. 1559.

Avviso pubblico per l'attuazione dei tirocini finanziati dal Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani, approvato con D.D. n. 8222/2014 e s.m.i.. Adeguamenti avviso, disciplinare, indirizzi e note operative a seguito di riassetto organizzativo.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Vista la legge regionale 9 agosto 1991, n. 21;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

Visto l'avviso pubblico in oggetto così come modificato con D.D. n. 6860/2015 e tutti gli atti ivi richiamati;

Vista al D.G.R. n. 1099/2015 che ha integrato e modificato il Piano Esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani, giusta D.G.R. n. 905/2015; in particolare i punti 4 e 5 che prevedono - a seguito di concertazione - la riprogrammazione del Piano al fine di integrare le risorse già postate per la misura 5 "Tirocini extracurricolari con ulteriori € 2.000.000 a valere sulle risorse del POR FSE 2014-2020;

Vista la DD n. 8605/2015 con la quale - a seguito di chiarimenti intervenuti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, autorità di gestione del PON YEI (Garanzia Giovani), si è proceduto ad integrare ed adeguare il Piano esecutivo regionale di cui alla DGR n. 1099/2015 stabilendo che l'ammontare delle risorse YEI destinato alla misura 5 (€ 6.000.000) è così ripartito: € 200.000 destinati ai tirocini transnazionali, € 700.000 destinati alla remunerazione dell'attività dei soggetti promotori, € 5.100.000 destinati al pagamento delle indennità di frequenza e che, altresì, il cofinanziamento di € 2.000.000 con risorse FSE è destinato per € 1.800.000 alle indennità di tirocinio e per € 200.000 alla remunerazione dei promotori;

Preso atto, con medesima determinazione, del parere negativo del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali - in qualità di Autorità di gestione - "alla chiusura delle prese in carico in Umbria dei NEET iscritti al Programma alla data del 31 dicembre 2015";

Vista la D.G.R. n. 1225/2015 che approva lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e Regione Umbria ai sensi dell'art. 11 del D.Lvo n. 150/2015 "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183"; in particolare, la situazione di transitorietà prevista dallo schema di convenzione, nonché dell'assenza di una struttura regionale già predisposta per la costituzione dei Centri per l'impiego ai sensi del D.Lvo n. 150/2015 e la scelta dell'avvalimento del personale delle Province di Perugia e Terni, da parte della Regione, allo scopo di garantire la continuità delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro;

Viste le DD.GG.RR. nn. 1520/2015 e 1595/2015 che, a seguito delle risultanze del tavolo della Governance per l'attuazione della legge 56/2014 (legge DELRIO) tenutosi in data 17 dicembre 2015, approvano gli schemi di convenzione con la Provincia di Perugia e la Provincia di Terni contenenti criteri e modalità di utilizzo del personale impiegato nei servizi per l'impiego come rimessi nei rispettivi allegati;

Vista la D.G.R. n. 1596/2015 e s.m.i. con la quale la Giunta istituisce ai sensi dell'art. 10 del Regolamento di Organizzazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in esecuzione di quanto approvato con D.G.R. n. 1520/2015 nell'ambito della Direzione Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Ambito di coordinamento Imprese, lavoro e istruzione, le posizioni dirigenziali U.O.T. Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone e U.O.T. Servizi per l'impiego e servizi alle imprese per l'occupazione di cui alla legge 68/99;

Vista la riorganizzazione regionale come sopra delineatasi, in particolare in riferimento alle competenze dei Servizi che insistono a diverso titolo in materia di politiche attive del lavoro ivi incluse le politiche formative e quelle per i servizi all'impiego;

Considerato che il processo riorganizzativo delle attività e delle funzioni delle materie di cui sopra non è ancora completato;

Preso atto della nota del coordinatore dell'Ambito di coordinamento: Imprese, lavoro e istruzione inerente l'organizzazione provvisoria delle attività relative all'attuazione dei tirocini assegnati Servizi per l'impiego;

Ritenuto per quanto sopra, nelle more del completamento della riorganizzazione in atto richiamata, al fine di assicurare continuità alle attività connesse all'avviso pubblico per l'attuazione dei tirocini finanziati dal Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani in oggetto, adeguare coerentemente i testi:

- dell'avviso pubblico di cui alla D.D. n. 8222/2014 e s.m.e i.,,
- del disciplinare attuativo dell'avviso,
- degli indirizzi per l'attivazione e gestione dei tirocini,
- delle note integrative per la gestione operativa;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

IL DIRIGENTE

DETERMINA

1. di dare atto di quanto in premessa;
2. di approvare le modifiche all'avviso pubblico in oggetto riportate in **allegato A)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di approvare il testo consolidato dell'avviso di cui al punto 2) riportato in **allegato B)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
4. di annullare la determinazione dirigenziale n. 10646 del 30 dicembre 2015;
5. di approvare le modifiche al disciplinare attuativo dell'avviso in oggetto approvato di cui alla D.D. n. 10059/2014 e s.m. i., riportate in **allegato C)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
6. di approvare il testo consolidato del Disciplinare attuativo di cui al punto 5) riportato in **allegato D)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
7. di approvare, le modifiche agli indirizzi per l'attivazione e gestione dei tirocini dell'avviso in oggetto approvati con D.D. n. 822/2015 e s.m. i, riportate in **allegato E)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
8. di approvare il testo consolidato degli indirizzi per l'attivazione e gestione dei tirocini di cui al punto 6) riportato in **allegato F)** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
9. di approvare le modifiche alle note integrative per la gestione operativa dell'avviso in oggetto riportate in **allegato G)** che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
10. di approvare il testo consolidato delle note integrative per la gestione operativa di cui al punto 9) riportato in **allegato H)**;
11. di pubblicare il presente provvedimento nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria e in via anticipata nel sito www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione;
12. di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Perugia, li 29 febbraio 2016

Il dirigente
SABRINA PAOLINI

ALLEGATO A)**Modifiche AVVISO PUBBLICO**

PIANO ESECUTIVO REGIONE UMBRIA GARANZIA GIOVANI

PARTE 1: Catalogo unico regionale dell'offerta formativa attivazione della categoria
Tirocini extracurricolari finanziati con risorse pubbliche - Sezione Garanzia Giovani.

PARTE 2: Attuazione della misura Tirocinio extracurricolare per la Garanzia Giovani.
(D.D. n. 8222/2014 e s.m.i.)

ART. 1
FINALITA' GENERALI E OGGETTO

Al comma 1 le parole "Catalogo regionale dell'offerta formativa individuale" sono sostituite dalle parole "Catalogo Unico degli Apprendimenti (C.U.R.A.)"

ART. 6
AMMISSIBILITA' E CAUSE DI ESCLUSIONE

Al termine del comma 4 sono aggiunte le parole "unitamente alle motivazioni. La comunicazione ha valore di notifica."

ART. 8
CONVENZIONE DI TIROCINIO

Al comma 3 lettera a) le parole "PON YEI in attuazione del Piano Garanzia Giovani" sono sostituite dalle parole "Piano Esecutivo Garanzia Giovani".

Al termine del comma 10 la parola "Regione" è sostituita dalle parole "al Servizio Politiche attive del Lavoro"

ART. 10
PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE AL FINE DELL'INSERIMENTO A CATALOGO

Al termine del comma 3 sono soppresse le parole " e ne da comunicazione"

ART. 11
PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO

Al termine del comma 3 è aggiunto ". La Comunicazione ha valore di notifica".

ART. 12 PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO

Il comma 1:

“Al fine di promuovere la qualità dei tirocini iscritti a Catalogo, è costituito un Nucleo interistituzionale per la valutazione delle Proposte di tirocinio (di seguito “Nucleo”), costituita da un funzionario della Regione Umbria e da un funzionario della Provincia di Perugia e da un funzionario della Provincia di Terni che saranno nominati con successivi atti.”

E' modificato come segue:

“Al fine di promuovere la qualità dei tirocini iscritti a Catalogo, è costituito un Nucleo interservizi per la valutazione delle Proposte di tirocinio (di seguito “Nucleo”), costituito da funzionari del Servizio Politiche attive del lavoro, della U.O.T. “Servizi per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone” e della U.O.T. “Servizi per l’impiego e servizi alle imprese per l’occupazione di cui alla legge 68/99” nominati dai rispettivi servizi.”

Il comma 5:

“Le proposte di tirocinio sono automaticamente inserite a Catalogo qualora, all’esito della formulazione dei giudizi dei tre componenti il Nucleo, ricevano esito positivo almeno da parte di due di loro. L’avvenuto inserimento vale come notifica nei confronti del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore. “

E' sostituito come segue:

Le proposte di tirocinio sono automaticamente inserite a Catalogo qualora, all’esito della formulazione dei giudizi dei tre componenti il Nucleo, ricevano esito positivo **all’unanimità**. L’avvenuto inserimento vale come notifica nei confronti del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore.

ART. 14 DOTAZIONE FINANZIARIA

Il comma 1

“La dotazione finanziaria a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI) fino all’esaurimento delle risorse e comunque disponibile non oltre il 31/12/2015 ammonta, sulla base delle decisioni adottate, ad € 5.800.000,00 così suddivisa:

- a) € 5.100.000,00 per il finanziamento dell’indennità di partecipazione a titolo di aiuto individuale alla persona in favore dei beneficiari finali;
- b) € 700.000,00 per il finanziamento della remunerazione a risultato dei Soggetti Promotori per tirocini extracurricolari promossi ed attuati.

Eventuali ulteriori incrementi della dotazione saranno veicolati attraverso la Piattaforma.”

E' modificato come segue:

“La dotazione finanziaria a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI) e POR FSE 2014-2020 fino all'esaurimento delle risorse ammonta, sulla base delle decisioni adottate, ad € 7.800.000,00 così suddivisa:

- a) € 6.900.000,00 per il finanziamento dell'indennità di partecipazione a titolo di aiuto individuale alla persona in favore dei beneficiari finali;
- b) € 900.000,00 per il finanziamento della remunerazione a risultato dei Soggetti Promotori per tirocini extracurriculari promossi ed attuati.

Eventuali ulteriori incrementi della dotazione saranno veicolati attraverso la Piattaforma”;

ART. 15 BENEFICIARI

Nel comma 1 parole “D.Lgvo. n. 181/00 e s.m.e i.” sono sostituite con le parole “D.Lvo n. 150/2015”

ART. 16 TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

Al primo rigo del comma 6 sono cancellate le parole “si intende al lordo delle imposte ed” sono cancellate.

ART. 17 PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI A VALERE SUL PIANO GARANZIA GIOVANI

Al **comma 6**, ultima riga, la parola “candidatura” è sostituita con la parola “registrazione”.

Al termine del **comma 8** sono aggiunte le parole “.La Piattaforma ordina in modalità dinamica i progetti in base alla data di presentazione.”

Il comma 9:

“La Piattaforma ordina in modalità dinamica i progetti in base alla data di presentazione. La Regione ne dispone l'ammissione a finanziamento secondo il medesimo ordine, tenuto conto:

- a) della coerenza del progetto con la proposta;*
- b) della legittimità del progetto in base ai dati dichiarati e alle norme vigenti sia in materia di tirocini extracurriculari che di attuazione del Piano Esecutivo Garanzia Giovani;*
- c) delle risorse disponibili*

E' modificato come segue:

“Il progetto è sottoposto alla valutazione e alla verifica di ammissibilità a finanziamento da parte della U.O.T. regionale “Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone” (Sede di Perugia) (di seguito “U.O.T. competente”) secondo l'ordine cronologico di presentazione. Previa positiva valutazione del progetto rispetto alla coerenza con la proposta di origine e alla legittimità del progetto sulla base dei dati dichiarati, delle norme vigenti in materia di tirocini extracurricolari e a quanto disposto dall'avviso e dal Piano Esecutivo Garanzia Giovani, l'U.O.T. competente verifica l'ammissibilità a finanziamento del progetto in relazione alle risorse disponibili per il pagamento della indennità al tirocinante e della remunerazione a risultato al Soggetto Promotore. La valutazione dei progetti di tirocinio promossi direttamente dall'U.O.T. competente è effettuata dal Servizio Politiche attive del Lavoro.”

Il comma 10:

“In conseguenza dell'ammissione a finanziamento, il sistema consente di generare il testo del Progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del Candidato tirocinante, del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Candidato tirocinante, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante, sono tenuti a conservare una copia del Progetto Formativo di tirocinio, allegato alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero del lavoro. La comunicazione di ammissione a finanziamento del progetto formativo di tirocinio è effettuata per mezzo della Piattaforma.”

E' così modificato:

In caso di esito positivo, la Piattaforma - in automatico - ne dà comunicazione ai soggetti interessati (Promotore, Ospitante, Tirocinante) sia nella stessa Piattaforma in corrispondenza del progetto che con e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dagli stessi al momento della loro registrazione. La comunicazione ha valore di notifica. Altresì, consente di generare il testo del Progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del Candidato tirocinante, del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Candidato tirocinante, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante, sono tenuti a conservare una copia del Progetto Formativo di tirocinio, allegato alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero del lavoro.

Il comma 11:

“Qualora siano riscontrati motivi ostativi all'ammissione a finanziamento di cui al precedente comma 9 lettere a) e b), la Piattaforma ne dà comunicazione motivata al Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore e al Candidato tirocinante, anche al fine della presentazione di un nuovo progetto formativo. “

E' così modificato:

Qualora siano riscontrati motivi ostativi all'ammissione a finanziamento di cui al precedente comma 9 lettere a) e b), la Piattaforma – in automatico - ne dà comunicazione motivata via e-mail al Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore e al Candidato tirocinante, anche al fine della presentazione di un nuovo progetto formativo. La comunicazione ha valore di notifica.

Il comma 12:

“Le Province di Perugia e di Terni, ciascuna relativamente ai Patti stipulati dai Centri per l’Impiego loro afferenti, prendono atto periodicamente dei Progetti formativi di tirocinio giudicati positivamente e ammessi a finanziamento a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI).”

E’ modificato come segue:

La U.O.T. competente adotta atti di ricognizione dei progetti formativi ritenuti ammissibili a finanziamento con individuazione/assunzione dei relativi impegni di spesa comprensivi delle indennità per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori e ne pubblica l’elenco.

Al comma 13 le parole “dalle Province di Perugia e di Terni nei rispettivi siti istituzionali.” sono sostituite dalle parole “nel sito istituzionale della Regione.”

Il comma 14:

“Il tirocinio ammesso deve essere attivato entro e non oltre trenta giorni dalla approvazione del Progetto formativo. La Regione monitora periodicamente il tempestivo avvio dei tirocini e si riserva l’adozione di provvedimenti di decadenza in caso di irragionevole ritardo.”

E’ modificato come segue:

“Il tirocinio che ha ricevuto la comunicazione di ammissibilità a finanziamento deve essere attivato a pena di decadenza della prenotazione del finanziamento, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 10. La Regione monitora periodicamente il tempestivo avvio dei tirocini e si riserva l’adozione di provvedimenti di decadenza in caso di irragionevole ritardo.”

**ART. 18
NORME DI RINVIO**

Al termine del **comma 2** sono soppresse le parole “e delle Province di Perugia e Terni.”.

**ART. 20
INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY**

E’ aggiunto il seguente comma:

2. L’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti previsti dalla **PARTE 2°** del presente Avviso è: Regione Umbria - **U.O.T. regionale “Servizi per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone”** Via Palermo – 06124 Perugia. Dirigente dott. Riccardo Pompili, indirizzo e-mail rpompili@regione.umbria.it. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – **U.O.T. regionale “Servizi per l’impiego e**

l'accompagnamento al lavoro delle persone” Via Palermo, 06124 Perugia, con le modalità di cui all’art. 25 della citata legge. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile della **U.O.T. regionale “Servizi per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone”**: **Riccardo Pompili**

ART. 21 INFORMAZIONI SULL’AVVISO PUBBLICO

Il comma 2:

*“Tutte le comunicazioni ufficiali, non previste dalla Piattaforma, dovranno essere inviate al seguente indirizzo di **Posta Elettronica Certificata**: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it specificando nell’oggetto il titolo dell’avviso **“Tirocini Garanzia Giovani ” e il mittente**”*

E’ modificato come segue:

Tutte le comunicazioni ufficiali, non previste per il tramite della Piattaforma, dovranno essere inviate al seguente indirizzo di **Posta Elettronica Certificata**: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it specificando nell’oggetto il titolo dell’avviso **“Tirocini Garanzia Giovani ”**, il mittente e il destinatario che sarà:

qualora esse riguardino:

- i. la Parte 1°: **Servizio Politiche attive del Lavoro - Dr.ssa Sabrina Paolini.**
- ii. la Parte 2°: **U.O.T. regionale “Servizi per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone”- Dr. Riccardo Pompili.**

ALLEGATO B)



POR Umbria FSE 2014-2020 – Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo

AVVISO PUBBLICO

PIANO ESECUTIVO REGIONE UMBRIA GARANZIA GIOVANI

PARTE 1

CATALOGO UNICO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA
ATTIVAZIONE DELLA CATEGORIA
"TIROCINI EXTRACURRICULARI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE"
SEZIONE "GARANZIA GIOVANI"

PARTE 2

ATTUAZIONE DELLA MISURA TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
PER LA GARANZIA GIOVANI

(Testo consolidato)

NORME GENERALI E COMUNI

ART. 1

FINALITA' GENERALI E OGGETTO

1. Con il presente Avviso Pubblico la Regione Umbria detta disposizioni per:
 - a) la costituzione di una specifica categoria rivolta ai tirocini extracurricolari finanziati con risorse pubbliche a valere, in sede di prima attuazione, sul Piano esecutivo regionale "Garanzia Giovani" (di seguito "Piano Garanzia Giovani") nell'ambito del Catalogo Unico degli Apprendimenti (C.U.R.A.) in apposita sezione (di seguito "Catalogo") – **PARTE 1°**.
 - b) il finanziamento di quanto previsto dalla Scheda 5 del Piano Garanzia Giovani per l'attivazione di tirocini extracurricolari le cui proposte sono inserite nella apposita sezione del Catalogo – **PARTE 2°**.
2. A tal fine i principali riferimenti amministrativi e programmatici sono:
 - a) la D.G.R. n. 514 del 12/05/2014 e s.m.i. che ha approvato il Piano Garanzia Giovani;
 - b) la D.G.R. n. 597 del 26/05/2014, che approva *Modifiche e integrazioni della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354*, contenente le disposizioni regionali in materia di tirocini extracurricolari (di seguito "Direttiva Tirocini", consultabile nel sito www.formazionelavoro.regione.umbria.it).

PARTE 1°

CATALOGO UNICO REGIONALE DELL'OFFERTA FORMATIVA ATTIVAZIONE DELLA CATEGORIA "TIROCINI EXTRACURRICOLARI FINANZIATI CON RISORSE PUBBLICHE" SEZIONE "GARANZIA GIOVANI"

SEZIONE I

NORME GENERALI

ART. 2

FINALITA' GENERALI E OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. La PARTE 1° prevede l'inserimento nella categoria Tirocini extracurricolari finanziati del Catalogo, in apposita sezione dedicata, di proposte formative di tirocinio da svolgersi in Umbria, finalizzate all'orientamento e/o all'inserimento e/o reinserimento al lavoro dei

destinatari del Piano Garanzia Giovani finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'acquisizione di conoscenze e competenze spendibili sul mercato del lavoro.

2. L'inserimento al Catalogo nell'apposita sezione dedicata è condizione per l'ammissione a finanziamento dei contributi previsti dal Piano Garanzia Giovani, Sezione n. 5. Modalità, termini e condizioni per il finanziamento sono definiti nella PARTE 2°.

ART. 3

SOGGETTI INTERESSATI

1. Ai fini del presente Avviso sono soggetti interessati:
 - a) *I Soggetti Promotori di tirocini extracurricolari*: ai sensi dell'art. 3 della Direttiva Tirocini, aventi sede legale/operativa in Umbria;
 - b) *I Soggetti Ospitanti di tirocini extracurricolari*: ai sensi dell'art. 4 della Direttiva Tirocini, aventi sede legale/operativa in Umbria e che non siano stati oggetto di provvedimento regionale di sospensione ai sensi dell'art. 16, comma 3 della Direttiva Tirocini.
2. I Soggetti Promotori, utilizzando esclusivamente la Piattaforma informatica di cui al successivo art. 4, aderiscono al presente avviso secondo quanto previsto dai successivi artt. 5 e 6.
3. Il Soggetto Ospitante, assistito dal Soggetto Promotore, predispone la proposta formativa di tirocinio avvalendosi esclusivamente della Piattaforma informatica di cui al successivo art. 4.

ART. 4

PIATTAFORMA INFORMATICA PER L'ACQUISIZIONE DI PROPOSTE DI TIROCINIO NEL CATALOGO

1. Il Catalogo è costituito con il supporto di una Piattaforma informatica (di seguito "Piattaforma") per l'acquisizione delle proposte di tirocinio e per l'incontro tra Soggetti Promotori, Soggetti ospitanti e tirocinanti.

SEZIONE II

SOGGETTI PROMOTORI

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLE ADESIONI

1. Sono ammessi a promuovere tirocini extracurricolari a valere sul Piano Garanzia Giovani esclusivamente i Soggetti Promotori ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Avviso che abbiano prestato la propria adesione nei termini e con le modalità di cui ai successivi commi e che siano iscritti a Catalogo ai sensi del successivo art. 6.

2. L'adesione dei Soggetti Promotori è effettuata esclusivamente mediante la Piattaforma all'indirizzo web: <https://catalogotirocini.regione.umbria.it> secondo la procedura telematica prevista per il rilascio delle credenziali e la verifica dei requisiti. L'adesione potrà essere effettuata a partire dalle ore 09:00 del 27/10/2014 e fino alla data ultima che sarà comunicata con successivo atto.
3. Ai fini dell'adesione, le dichiarazioni sono rese, sottoscritte, validate e trasmesse esclusivamente in via telematica ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante del Soggetto Promotore.
4. L'iscrizione al Catalogo è presupposto per la promozione ed il finanziamento di tirocini extracurricolari a valere sul Piano Garanzia Giovani e per l'ammissione a finanziamento della remunerazione dovuta al Soggetto Promotore ai sensi della successiva PARTE 2°.

ART. 6

AMMISSIBILITA' E CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria effettua la verifica dei requisiti di cui al precedente art. 5 e, in caso positivo, dispone l'iscrizione al Catalogo dei Soggetti Promotori di tirocini extracurricolari a valere sul Piano Garanzia Giovani e la contestuale pubblicazione nell'elenco telematico dei Soggetti Promotori.
2. L'avvenuta pubblicazione, che vale come notifica nei confronti del Soggetto Promotore, abilita il medesimo all'attivazione ed al finanziamento dei tirocini di cui al comma 1.
3. Sono cause di esclusione dalla iscrizione al Catalogo dei Soggetti Promotori di cui al comma 1 ciascuna delle seguenti circostanze:
 - a) non rivestire la qualità di Soggetto Promotore ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a) del presente Avviso;
 - b) inoltrare l'adesione con modalità diverse da quelle previste al precedente art. 5.
4. Il Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria, per mezzo della Piattaforma, comunica agli interessati le esclusioni di cui al precedente comma 3 unitamente alle motivazioni. La comunicazione ha valore di notifica.

SEZIONE III

REGISTRAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI E STIPULA DELLA CONVENZIONE

ART. 7

REGISTRAZIONE DEI SOGGETTI OSPITANTI

1. i Soggetti Ospitanti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. b) del presente Avviso che intendono ospitare tirocini extracurricolari a valere sul Piano Garanzia Giovani devono registrarsi esclusivamente nella Piattaforma all'indirizzo web: <https://catalogotirocini.regione.umbria.it> secondo la relativa procedura telematica per il rilascio delle credenziali.
2. Ai fini della registrazione, le dichiarazioni sono rese, sottoscritte, validate e trasmesse esclusivamente in via telematica ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000 unitamente a fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante del Soggetto Ospitante.
3. La registrazione alla Piattaforma potrà essere effettuata esclusivamente in via telematica a partire dalle ore 09:00 del 27/10/2014 e fino alla data ultima che sarà comunicata con successivo atto.
4. La registrazione alla Piattaforma è presupposto per l'attivazione ed il finanziamento di tirocini extracurricolari a valere sul Piano Garanzia Giovani e consente ai Soggetti Ospitanti di prendere visione dell'elenco dei Soggetti Promotori al solo fine di facilitare l'incontro.

ART. 8 CONVENZIONE DI TIROCINIO

1. L'incontro tra Soggetti Promotori e Soggetti Ospitanti avviene su iniziativa di entrambe le parti.
2. Il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante avvalendosi della Piattaforma compilano e validano in via telematica una sola Convenzione per l'attivazione di tirocini extracurricolari finanziati a valere sul Piano Garanzia Giovani, di cui alla successiva PARTE 2°.
3. La Convenzione definisce gli obblighi del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. In particolare:
 - a) l'indennità di partecipazione di cui alla PARTE 2°, è erogata al tirocinante, a valere sul Piano Esecutivo Garanzia Giovani, dall' I.N.P.S. che agisce in qualità di sostituto d'imposta sulla base di comunicazione telematica periodica effettuata a cura dei Soggetti Promotori;
 - b) l'onere delle garanzie assicurative relative alla copertura INAIL e all'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi è assunto dal Soggetto Ospitante.
4. La Convenzione è compilata e validata online dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante per mezzo della Piattaforma. All'atto della validazione il sistema genera un file in formato .pdf da stampare in duplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante sono tenuti a conservare una copia della Convenzione sottoscritta, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero del lavoro.

5. La durata della Convenzione è fissata dalle parti. In ogni caso, non può superare il termine del **31/12/2018**, fatte salve eventuali proroghe del termine previste con successivo atto.
6. La Convenzione è soggetta all'assolvimento dell'imposta di bollo da parte del soggetto passivo.
7. E' facoltà del Soggetto Promotore e/o del Soggetto Ospitante recedere dalla Convenzione, previa motivata comunicazione al Servizio Politiche attive del lavoro della Regione Umbria, con decadenza delle Proposte di tirocinio inserite a Catalogo sulle quali non siano state presentate candidature ai sensi del successivo art. 17.
8. Qualora il recesso di cui al precedente comma sia dovuto a causa di forza maggiore, decadono anche le Proposte di tirocinio sulle quali sono state presentate candidature ai sensi del successivo art 17. In tal caso le candidature dei tirocinanti sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato e il Candidato può ripresentare la sua candidatura a valere su altra Proposta di tirocinio.
9. Qualora il recesso di cui al precedente comma 7 sia dovuto a cause diverse dalla forza maggiore le Proposte di tirocinio per le quali siano state presentate candidature ai sensi del successivo art. 17 non decadono e il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante sono tenuti ad effettuare la selezione dei candidati e, in caso di idoneità di uno di essi, ad attivare il tirocinio.
10. La convenzione può essere prorogata prima della scadenza oppure rinnovata dopo la scadenza dandone comunicazione al Servizio Politiche attive del Lavoro.
11. Dopo la scadenza della Convenzione i tirocini attivati entro la sua durata proseguono; in ogni caso non possono essere presentate nuove proposte. Possono essere ammesse e valutate proposte solo a valere su Convenzioni in vigore anche a seguito di proroghe o rinnovi.
12. Possono essere ammessi a finanziamento progetti formativi presentati a valere su Convenzioni in vigore anche a seguito di proroghe o rinnovi.

SEZIONE IV

PROPOSTE DI TIROCINIO

ART. 9

CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE

1. Le proposte di tirocinio hanno ad oggetto tirocini formativi e di orientamento o tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo della durata di sei mesi o di dodici mesi nel caso di tirocinio svolto da persone con disabilità o da soggetti svantaggiati ai sensi della L. n. 381/1991 e s.m.e i.

2. Le attività formative proposte devono effettuarsi nel territorio della Regione Umbria.
3. Le proposte sono destinate alla formazione in situazione di lavoro di giovani ammessi al Piano Garanzia Giovani ai quali è stata assegnata, nel Patto di Servizio (di seguito "Patto") stipulato presso uno dei Centri per l'Impiego dell'Umbria (di seguito "CPI"), la misura "tirocinio" di cui alla successiva PARTE 2° del presente Avviso.
4. Le proposte di tirocinio restano inserite nel Catalogo per le finalità e con le modalità di cui alla PARTE 2° del presente Avviso fino al termine che sarà indicato con successivo atto.
5. E' facoltà del Soggetto ospitante ritirare in ogni momento la proposta di tirocinio a condizione che su di essa non sia stata presentata nessuna candidatura ai sensi del successivo art. 17. In tal caso il Soggetto Ospitante ritira la proposta avvalendosi della Piattaforma e ne dà comunicazione alla Regione e al Soggetto Promotore. La Regione prende atto del ritiro.
6. Le Proposte sulle quali siano state presentate candidature di cui al successivo art. 17 possono essere ritirate solo per cause di forza maggiore. Il Soggetto Ospitante presenta alla Regione motivata richiesta di ritiro e ne dà comunicazione al Soggetto Promotore. La Regione verifica la motivazione del ritiro e, se conforme, procede alla cancellazione della proposta di tirocinio dalla Piattaforma. In tal caso le candidature dei tirocinanti sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato che può ripresentare la sua candidatura a valere su altra Proposta di tirocinio. In caso di rigetto della richiesta di ritiro, il Soggetto Promotore ed il Soggetto Ospitante sono tenuti ad effettuare la selezione dei candidati e, in caso di idoneità di uno di essi, ad attivare il tirocinio.

ART. 10

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE AL FINE DELL'INSERIMENTO A CATALOGO

1. Il Soggetto Ospitante che ha aderito al Catalogo ed ha validato e sottoscritto una Convenzione con il Soggetto Promotore presenta le proposte formative di tirocinio extracurricolare a valere sul Piano Garanzia Giovani - anche coadiuvato dal Soggetto Promotore - esclusivamente mediante il Catalogo all'indirizzo web: <https://catalogotirocini.regione.umbria.it> secondo la relativa procedura telematica.
2. Il Soggetto Ospitante, al momento della presentazione della Proposta di tirocinio deve possedere tutti i requisiti previsti dalla Direttiva tirocini. A tal fine, le dichiarazioni sono rese, sottoscritte, validate e trasmesse esclusivamente in via telematica ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. n. 445/2000.
- 2-bis. I Soggetti Ospitanti che ai fini dell'assunzione sono tenuti a ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale possono presentare una proposta alla volta. Ciascuna proposta può essere presentata solo al termine del tirocinio attivato sulla base della precedente o solo dopo aver accertato che il tirocinio finanziato,

sulla base della precedente proposta, non sia stato attivato. Per le Università tale limite opera per ciascun Dipartimento.

3. La Piattaforma impedisce automaticamente la presentazione di un numero di proposte di tirocinio superiore al limite numerico di cui all'art. 9 della Direttiva tirocini calcolato in base al numero di dipendenti in organico dichiarato all'atto della presentazione.
4. Il Soggetto Ospitante può presentare, indipendentemente dal numero delle Convenzioni validate e sottoscritte, tante proposte di tirocinio quanti sono i tirocinanti che nel rispetto dei limiti numerici previsti dalla Direttiva tirocini è disponibile ad ospitare sulla base del numero dei dipendenti dichiarati per la sede di attivazione del tirocinio.
5. Previa individuazione in via telematica della Convenzione di riferimento, le proposte di tirocinio devono indicare il Soggetto Ospitante e contenere la proposta di progetto formativo redatta in conformità al formulario compilabile esclusivamente nella Piattaforma all'indirizzo web: <https://catalogotirocini.regione.umbria.it>.
6. In particolare è richiesto di indicare le seguenti categorie di informazioni:
 - a) le informazioni relative al Soggetto Ospitante, il codice Ateco07, la dimensione dell'organico dell'unità operativa in cui si prevede che si svolga il tirocinio e l'assenza di condizioni ostative ad ospitare tirocini ai sensi della Direttiva tirocini;
 - b) per ogni proposta di progetto formativo:
 1. gli obiettivi, le attività e le relative modalità di svolgimento che ci si impegna ad assegnare al tirocinante;
 2. l'area professionale di riferimento con indicazione della classe CP2011;
 3. la sede di svolgimento;
 4. i requisiti indicativi dei candidati: livello di istruzione, eventuale patente posseduta, eventuali lingue conosciute ed eventuale livello di conoscenza, utili a facilitare la candidatura del tirocinante;
 5. il ruolo aziendale svolto dal tutor.
7. La Proposta di tirocinio, compilata dal Soggetto Ospitante, è validata dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante mediante la Piattaforma. La validazione della proposta di tirocinio da parte di entrambi i Soggetti avvia la fase di ammissibilità e valutazione della proposta stessa ai sensi dei successivi artt. 11 e 12.
8. La Proposta di tirocinio è perfezionata e trasmessa in automatico dalla Piattaforma alla Regione una volta che siano state apposte entrambe le validazioni di cui al precedente comma 7. L'ultima validazione determina la data di presentazione della Proposta.
9. La Piattaforma ordina le proposte in base alla data di presentazione. La Regione in base allo stesso ordine ne dispone l'ammissibilità ai sensi dell'art. 11. Conseguentemente, nel medesimo ordine, si procede alla valutazione delle proposte ai sensi del successivo art. 12.

ART. 11**PROCEDIMENTO DI AMMISSIBILITA' DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO**

1. Le proposte di tirocinio di cui all'art. 10 sono sottoposte a istruttoria di ammissibilità effettuata per mezzo della Piattaforma dal Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione Umbria. Il Servizio verifica il possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 2 con riferimento alla completezza delle dichiarazioni rese nonché alla regolarità della documentazione. Il Servizio si riserva di chiedere informazioni e chiarimenti.
2. Sono automaticamente escluse le proposte di tirocinio presentate con modalità diverse dalla compilazione e validazione nella Piattaforma Informatica, ai sensi dell'art. 10, commi 5 e 6.
- 2-bis. Sono altresì automaticamente escluse le proposte successive alla prima proposta ammessa e valutata positivamente dal Nucleo di Valutazione di cui al successivo art. 12 presentate dai Soggetti Ospitanti di cui all'art. 10, c. 2-bis.
3. Le proposte dichiarate ammissibili dal Servizio Politiche del Lavoro sono sottoposte a valutazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 12. Il Servizio, per mezzo della Piattaforma, comunica agli interessati le esclusioni di cui al precedente comma 2. La comunicazione ha valore di notifica.

ART. 12**PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI TIROCINIO**

1. Al fine di promuovere la qualità dei tirocini iscritti a Catalogo, è costituito un **Nucleo interservizi** per la valutazione delle Proposte di tirocinio (di seguito "Nucleo"), costituito da funzionari del Servizio Politiche attive del lavoro, della U.O.T. "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone" e della U.O.T. "Servizi per l'Impiego e servizi alle imprese per l'occupazione di cui alla legge 68/99" nominati dai rispettivi servizi.
2. Ai fini della semplificazione amministrativa il Nucleo è convocato in seduta permanente e la valutazione è svolta in modo telematico, nel rispetto delle norme di tracciabilità.
3. Il Nucleo valuta la sussistenza di ciascuno dei seguenti criteri:
 - a) comprensibilità e completezza degli elementi informativi;
 - b) significatività degli obiettivi formativi rispetto alle finalità di Garanzia Giovani¹
 - c) coerenza dei contenuti e delle modalità di previsto svolgimento del tirocinio, rispetto ai suoi obiettivi;

¹ Il "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani" richiama la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una "Garanzia per i Giovani". Gli Stati sono invitati a garantire ai giovani "un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall'inizio della disoccupazione o dall'uscita dal sistema di istruzione formale.". Inoltre, la Raccomandazione indica con chiarezza che l'azione cui tendono le politiche deve essere quella di offrire ai giovani l'accesso ad "una opportunità di lavoro qualitativamente valida".

- d) coerenza dei requisiti indicativi di selezione dei candidati al tirocinio, rispetto alle sue caratteristiche.
4. All'esito della verifica di ammissibilità, ciascuno dei tre componenti il Nucleo esprime in via telematica la propria valutazione su ciascuno dei criteri di cui al comma 3. Il giudizio di ciascun componente ha esito positivo solo qualora la proposta di progetto formativo risponde a tutti i criteri di cui al comma 3.
 5. Le proposte di tirocinio sono automaticamente inserite a Catalogo qualora, all'esito della formulazione dei giudizi dei tre componenti il Nucleo, ricevano esito positivo all'unanimità. L'avvenuto inserimento vale come notifica nei confronti del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore.
 6. In caso di rigetto della proposta di tirocinio il Servizio Politiche Attive del Lavoro, comunica al Soggetto Ospitante e al Soggetto Promotore, per il tramite della Piattaforma, le motivazioni di rigetto espresse dai componenti il Nucleo, anche al fine della eventuale corretta reiterazione della proposta.
 7. Il Servizio Politiche Attive del Lavoro prende atto periodicamente delle proposte di tirocinio inserite a Catalogo.
 8. L'inserimento della proposta a Catalogo è presupposto per la presentazione delle candidature da parte dei giovani che hanno aderito al Piano Garanzia Giovani ed hanno ricevuto nel Patto, stipulato presso i CPI, l'indicazione per lo svolgimento di un tirocinio e che saranno ammessi a finanziamento nel rispetto delle condizioni, dei limiti e delle modalità di cui alla successiva PARTE 2°.
 9. **E' fatto obbligo di ritirare le proposte di tirocinio inserite nel Catalogo qualora il Soggetto Ospitante perda anche solo uno dei requisiti richiesti per la presentazione della proposta ai sensi del precedente art. 10, c. 2.** In tal caso le candidature dei tirocinanti presentate a valere su tali proposte ai sensi del successivo art. 17 sono cancellate dalla Piattaforma con comunicazione al Candidato che può presentare la sua candidatura a valere su altra Proposta.
 10. L'eventuale non iscrizione della proposta a Catalogo non esclude la possibilità per il Soggetto Ospitante di attivare una Convenzione in assenza di finanziamento pubblico.

PARTE 2°
**ATTUAZIONE DELLA MISURA TIROCINIO EXTRACURRICOLARE
PER LA GARANZIA GIOVANI**

SEZIONE I

NORME GENERALI

ART. 13

FINALITA' E OGGETTO DELL'INTERVENTO

1. La PARTE 2°, in attuazione del Piano Garanzia Giovani, Scheda 5, prevede:
 - a) il finanziamento di tirocini extracurricolari finalizzati all'orientamento e/o all'inserimento e/o reinserimento al lavoro dei giovani che hanno aderito alla Garanzia prevista dal Piano Garanzia Giovani di cui all'art. 1 i cui progetti sono presentati esclusivamente attraverso il Catalogo di cui alla PARTE 1° del presente Avviso;
 - b) la remunerazione a risultato al Soggetto Promotore per ciascun tirocinio extracurricolare promosso ed attuato.

ART. 14

DOTAZIONE FINANZIARIA

1. La dotazione finanziaria a valere sul Programma Operativo Nazionale Garanzia Giovani (PON YEI) e POR FSE 2014-2020 fino all'esaurimento delle risorse ammonta, sulla base delle decisioni adottate, ad € 7.800.000,00 così suddivisa:

- a) € 6.900.000,00 per il finanziamento dell'indennità di partecipazione a titolo di aiuto individuale alla persona in favore dei beneficiari finali;
- b) € 900.000,00 per il finanziamento della remunerazione a risultato dei Soggetti Promotori per tirocini extracurricolari promossi ed attuati.

Eventuali ulteriori incrementi della dotazione saranno veicolati attraverso la Piattaforma.

- 1-bis. Per i tirocini attivati presso Soggetti Ospitanti che ai fini dell'assunzione devono ricorrere a procedure concorsuali o ad esse assimilabili per la selezione del personale, la dotazione finanziaria è stabilita nella misura massima del 10% della dotazione finanziaria di cui al precedente comma 1.
2. E' facoltà della Regione integrare la dotazione di cui al comma precedente con risorse derivanti dal Programma Regionale Operativo FSE 2014-2020 e da altre fonti pubbliche.

ART. 15

BENEFICIARI

1. Sono beneficiari finali i giovani disoccupati ai sensi del D.Lvo n. 150/2015, che abbiano assolto l'obbligo di istruzione, non impegnati in percorsi scolastico-formativi, di età compresa tra i 18 e i 29 anni al momento dell'adesione al Piano Garanzia Giovani, residenti o regolarmente soggiornanti in Umbria e, nel rispetto del principio della contendibilità, nelle altre regioni del Paese, ad eccezione che nella Provincia autonoma di Bolzano.
2. Sono altresì beneficiari i Soggetti Promotori dei tirocini in quanto percettori di remunerazione a risultato.

ART. 16
TIPOLOGIE E CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

1. L'intervento prevede a titolo di aiuto individuale alla persona il finanziamento in favore dei beneficiari finali dell'indennità di partecipazione, pari a:
 - a) € 300,00 mensili lordi per lo svolgimento di tirocini extracurricolari della durata di sei mesi e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venti ore e non superiore a ventiquattro ore, corrispondente ad un impegno mensile non inferiore a ottantasette ore e non superiore a centoquattro ore.
 - b) € 400,00 mensili lordi per lo svolgimento di tirocini extracurricolari della durata di sei mesi e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venticinque ore e non superiore a trenta ore, corrispondente ad un impegno mensile non inferiore a centootto ore e non superiore a centotrenta ore.
 - c) € 500,00 mensili lordi per lo svolgimento di tirocini extracurricolari della durata di sei mesi e non prorogabile, estensibile a dodici mesi per le persone con disabilità e le persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381/1991, con impegno formativo settimanale previsto nel progetto superiore a trenta ore, corrispondente ad un impegno mensile superiore a centotrenta ore.
2. In ogni caso, l'impegno formativo giornaliero e settimanale previsto dal progetto formativo di tirocinio non può superare l'orario giornaliero e settimanale previsto dal C.C.N.L. di riferimento.
3. Ai sensi della Direttiva tirocini, i tirocini di cui al presente Avviso non costituiscono rapporto di lavoro. L'indennità di partecipazione è considerata reddito assimilato al reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 50 D.P.R. n. 917/1986, TUIR, e s. m. e i.. L'indennità non si computa ai fini del calcolo per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
4. Non sono ammessi a finanziamento tirocini extracurricolari che prevedano nel progetto formativo un impegno settimanale inferiore a venti ore, corrispondente ad un impegno mensile inferiore a ottantasette ore.
5. L'intervento prevede, altresì, in favore dei Soggetti Promotori la remunerazione a costi standard a risultato, da erogarsi per il 50% a metà percorso e per il 50% a completamento del periodo di tirocinio, sulla base della profilatura effettuata al fine di misurare la difficoltà del beneficiario finale all'inserimento nel mercato del lavoro, come da tabella seguente:

IN BASE ALLA PROFILATURA DEL GIOVANE				
	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
remunerazione a risultato	€ 200,00	€ 300,00	€ 400,00	€ 500,00

6. La remunerazione è comprensiva degli oneri derivanti al Soggetto promotore in ragione dei compiti ad esso propri di cui all'art. 5 della Direttiva tirocini e quelli necessari all'attuazione del tirocinio a valere sul Piano Garanzia Giovani.

ART. 17

PROCEDURA PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI A VALERE SUL PIANO GARANZIA GIOVANI

1. I giovani di cui all'art. 15, comma 1 che hanno aderito al Piano Garanzia Giovani sono chiamati dai CPI territorialmente competenti per la profilazione e la stipula del Patto.
2. Qualora il CPI assegni al giovane la misura di tirocinio, inserisce nel Patto non più di tre aree professionali di riferimento identificate dal secondo Livello della classe CP2011.
3. Il CPI procede all'abilitazione telematica del Candidato tirocinante nell'Area Riservata della Piattaforma.
4. Il Candidato tirocinante, anche con l'assistenza del CPI, consulta il Catalogo al fine di candidarsi a non più di tre proposte di tirocinio coerenti con le Classi CP2011, secondo Livello assegnategli e presenta in via telematica la propria candidatura, comprensiva di informazioni utili per la sua selezione da effettuarsi ai sensi del successivo comma 6.
5. Le proposte restano aperte per le candidature e sono visibili a Catalogo non oltre il 10° giorno successivo all'inserimento della prima candidatura.
6. Il Soggetto Ospitante, coadiuvato dal Soggetto Promotore, entro dieci giorni dalla chiusura della proposta, seleziona il candidato tirocinante da ospitare tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive e soggettive, valutate sulla base delle informazioni fornite dai candidati all'atto della registrazione e/o mediante colloquio.
- 6-bis. Il Soggetto Ospitante, per mezzo della Piattaforma, conferma di aver visionato e valutato tutti i profili personali dei candidati ed esprime per ogni candidatura l'esito della selezione.
7. Qualora la selezione abbia esito negativo, la proposta di tirocinio viene riaperta alle candidature in via automatica dalla Piattaforma.
8. Sulla base della proposta di tirocinio, il Soggetto Promotore, il Soggetto Ospitante e il Candidato selezionato entro dieci giorni, definiscono e validano il Progetto formativo di tirocinio extracurricolare per mezzo della Piattaforma.
- 8-bis. Il Progetto formativo è perfezionato e trasmesso in automatico dalla Piattaforma alla Regione una volta che siano state apposte tutte e tre le validazioni di cui al precedente comma 8. L'ultima validazione determina la data di presentazione del progetto ai fini del finanziamento. La Piattaforma ordina in modalità dinamica i progetti in base alla data di presentazione.

9. Il Progetto è sottoposto alla valutazione e alla verifica di ammissibilità a finanziamento da parte della U.O.T. regionale "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone" (Sede di Perugia) (di seguito "U.O.T. competente") secondo l'ordine cronologico di presentazione. Previa positiva valutazione del progetto rispetto alla coerenza con la proposta di origine e alla legittimità del progetto sulla base dei dati dichiarati, delle norme vigenti in materia di tirocini extracurricolari e a quanto disposto dall'avviso e dal Piano Esecutivo Garanzia Giovani, l'U.O.T. competente verifica l'ammissibilità a finanziamento del progetto in relazione alle risorse disponibili per il pagamento della indennità al tirocinante e della remunerazione a risultato al Soggetto Promotore. La valutazione dei progetti di tirocinio promossi direttamente dall'U.O.T. competente è effettuata dal Servizio Politiche attive del Lavoro.
10. In caso di esito positivo, la Piattaforma - in automatico - ne dà comunicazione ai soggetti interessati (Promotore, Ospitante, Tirocinante) sia nella stessa Piattaforma in corrispondenza del progetto che con e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dagli stessi al momento della loro registrazione. La comunicazione ha valore di notifica. Altresì, consente di generare il testo del Progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del Candidato tirocinante, del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante. Il Candidato tirocinante, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante, sono tenuti a conservare una copia del Progetto Formativo di tirocinio, allegato alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero del lavoro.
11. Qualora siano riscontrati motivi ostativi all'ammissione a finanziamento di cui al precedente comma 9 lettere a) e b), la Piattaforma - in automatico - ne dà comunicazione motivata via e-mail al Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore e al Candidato tirocinante, anche al fine della presentazione di un nuovo progetto formativo. La comunicazione ha valore di notifica.
12. La U.O.T. competente adotta atti di ricognizione dei progetti formativi ritenuti ammissibili a finanziamento con individuazione/assunzione dei relativi impegni di spesa comprensivi delle indennità per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori e ne pubblica l'elenco.
13. Gli elenchi dei Progetti formativi ammissibili a finanziamento e dei beneficiari di cui all'art. 15 sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione.
14. Il tirocinio che ha ricevuto la comunicazione di ammissibilità a finanziamento deve essere attivato a pena di decadenza della prenotazione del finanziamento, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 10. La Regione monitora periodicamente il tempestivo avvio dei tirocini e si riserva l'adozione di provvedimenti di decadenza in caso di irragionevole ritardo

15. Il sistema procede in automatico alla inibizione delle proposte chiuse per le quali non sono state concluse le procedure di selezione del candidato entro e non oltre trenta giorni dalla chiusura delle proposte.

NORME FINALI

ART. 18 NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Avviso si rinvia alla Direttiva tirocini.
2. Termini, ulteriori requisiti soggettivi, regime delle incompatibilità e modalità di dettaglio e attuazione dei procedimenti di cui alla PARTE 2° sono definiti con successivi atti della Regione Umbria..
3. Con successivo atto sarà disciplinato il finanziamento degli incentivi previsti per i Soggetti Ospitanti che assumono il tirocinante, secondo quanto previsto dal Piano Garanzia Giovani.
4. La Regione Umbria con successivo atto dispone le modalità di attuazione dei tirocini in mobilità geografica di cui alla Scheda n. 5 del Piano Garanzia Giovani.

ART. 19 INFORMAZIONI E PUBBLICITA'

1. I Soggetti Promotori che intendono promuovere tirocini extracurriculari a valere sul Piano Garanzia Giovani e vi aderiscono nei termini e con le modalità di cui al presente Avviso iscrivendosi al Catalogo nella Sezione "Garanzia Giovani", sono tenuti a dare massima informazione e pubblicità all'iniziativa anche attraverso l'utilizzo dei rispettivi siti web.
2. I Soggetti Promotori di cui al comma 1 e i Soggetti Ospitanti che si registrano al Catalogo Sezione "Garanzia Giovani" al fine di inserire nel Catalogo le loro Proposte di tirocinio extracurricolare, sono tenuti all'utilizzo dei loghi ufficiali dell'iniziativa. I loghi sono reperibili e scaricabili nel sito <http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione/il-programma-garanzia-giovani> .

ART. 20 INFORMAZIONE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY

1. L'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti previsti dalla **PARTE 1°** del presente Avviso è: Regione Umbria - **Servizio Politiche Attive del Lavoro** - Via Mario

Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia. Dirigente Responsabile del Servizio: Sabrina Paolini, indirizzo e-mail politichelavoro@regione.umbria.it. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro – Via Mario Angeloni, 61 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio Politiche Attive del Lavoro: Sabrina Paolini.

2. L'unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti previsti dalla **PARTE 2°** del presente Avviso è: Regione Umbria - Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria -- **U.O.T. regionale "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone"** Via Palermo – 06124 Perugia. Dirigente dott. Riccardo Pompili, indirizzo e-mail rpompili@regione.umbria.it. Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i. viene esercitato mediante richiesta motivata scritta alla Regione Umbria – **U.O.T. regionale "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone"** Via Palermo, 06124 Perugia, con le modalità di cui all'art. 25 della citata legge. Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 i dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici ed utilizzati nell'ambito del procedimento. Titolare del trattamento: Regione Umbria – Giunta Regionale. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile della **U.O.T. regionale "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone"**: Riccardo Pompili.

ART. 21

INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO

1. Il presente Avviso Pubblico è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile nel sito web al link <http://www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione>. Informazioni possono inoltre essere richieste al Servizio Politiche Attive del Lavoro - Direzione Regionale Programmazione, Innovazione e Competitività dell'Umbria – al seguente indirizzo di posta elettronica: progpolitichelavoro@regione.umbria.it.
2. Tutte le comunicazioni ufficiali, non previste per il tramite della Piattaforma, dovranno essere inviate al seguente indirizzo di **Posta Elettronica Certificata**: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it **specificando nell'oggetto il titolo dell'avviso "Tirocini Garanzia Giovani", il mittente e il destinatario che sarà:**
qualora esse riguardino:
 - la Parte 1°: **Servizio Politiche attive del Lavoro - Dr.ssa Sabrina Paolini.**
 - la Parte 2°: **U.O.T. regionale "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone"- Dr. Riccardo Pompili.**

ART. 21-bis

DISPOSIZIONI FINALI

1. La Regione si riserva di sospendere uno o più dei servizi erogati dalla Piattaforma al fine di consentire eventuali adeguamenti derivanti da sopravvenute modifiche normative, finanziarie o tecniche.

ART. 22

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. La Regione Umbria adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza ed attuazione:
 - del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20.12.2013 reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 - del il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUE del 20 dicembre 2013 relativo al Fondo sociale europeo e abrogante il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio sostiene, all'art.16, l'“Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile per la lotta alla disoccupazione giovanile”;
 - del Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2 dicembre 2013 stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
 - del il Decreto Legislativo 23 dicembre 1997, n.469 – “Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'art. 1 della Legge 15 marzo 1997, n.59”;
 - del il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n.181 – “Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della Legge 17 maggio 1999, n.144”;
 - del il Decreto Legislativo 19 dicembre 2002, n.297 – “Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.181, recante norme per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'art.45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144”;
 - della L.R. 23 luglio 2003, n. 11, “Interventi a sostegno delle politiche attive del lavoro, modificazioni e integrazioni della L.R. 25 novembre 1998, n. 41 (norme in materia di politiche regionale del lavoro e di servizi per l'impiego);
 - della L.R. del 2 maggio 2007, n. 10 “Ulteriori modificazioni alla Legge Regionale n°41/1998 (norme in materia di politiche regionale del lavoro e di servizi per l'impiego) – soppressione dell'Agenzia Umbria Lavoro;
 - della Legge 28 giugno 2012, n. 92 – “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”;
 - del Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013, convertito dalla Legge n. 99/2013 coordinato con la Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, a sostegno dei “Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della

- coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”;
- della DGR. n. 1498 del 16/12/2013 “Indirizzi per l’attuazione nel sistema regionale dei servizi per l’impiego del D.Lgs. n°181/2000 e successive modificazioni ed integrazioni”;
 - della DGR. n. 425 del 15 aprile 2014 “Definizione degli standard dei servizi regionali per l’impiego e della metodologia di calcolo delle relative unità di costo standard”;
 - della Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth Employment Initiative, la quale rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di disoccupazione giovanile superiore al 25%;
 - della Raccomandazione del Consiglio del 22 aprile 2013 pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del 26 aprile 2013 la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale;
 - della proposta di Accordo di Partenariato, trasmesso in data 10 dicembre 2013 dall’Autorità Nazionale alla Commissione Europea che individua il Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”, di seguito PON-YEI tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
 - del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” che definisce le azioni comuni da intraprendere sul territorio italiano e il PON-YEI e costituisce l’atto base di programmazione delle risorse provenienti dalla YEI;
 - del summenzionato Piano al par. 2.2.1 “Governance gestionale” indicante che l’attuazione della Garanzia Giovani venga realizzata mediante la definizione di un unico Programma operativo nazionale (PON YEI), che preveda le Regioni e le Province Autonome come organismi intermedi;
 - del “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;
 - del Decreto Direttoriale n. 237/Segr D.G.\ 2014 del 04/04/2014 con il quale sono state ripartite le risorse del “Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani” tra le Regioni e la Provincia Autonoma di Trento;
 - della DGR n. 469 del 24/04/2014, e tutti gli atti ivi richiamati, che approva lo schema di convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Umbria e preadotta il piano esecutivo regionale;
 - della nota prot. 58495 del 30.04.2014 che trasmette al Ministero la convenzione sottoscritta;
 - della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 40/0017386 del 12/5/2014 che trasmette alla Regione la convenzione sottoscritta dal Direttore generale;
 - della DGR n. 514 del 12/05/2014 e s.m.i. che approva il Piano esecutivo regionale in attuazione del Piano di attuazione nazionale della “Garanzia Giovani”;
 - del PON YEI 2014-2020 “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” approvato con Decisione C(2014)4969 del 11/07/2014;

- del Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 387 del 23/5/2014 di attribuzione delle risorse di assistenza tecnica per l'attuazione del PON YEI 2014-2020;
- della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. 40/0025537 del 4/7/2014 quale risposta ai quesiti posti dalle regioni relativi all'attuazione della YEI;
- della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 40/0028233 del 28/7/2014 di anticipo del 7% alle regioni firmatarie delle Convenzioni delle risorse del PON YEI 2014-2020;
- della nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 40/0030036 del 11/8/2014 di invio dello schema di convenzione per l'erogazione dell'indennità di tirocinio per garanzia giovani;
- della DGR n. 1231 del 29/09/2014 "PON YEI 2014-2020 (Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani). Prima attribuzione di risorse alle due amministrazioni provinciali per attuazione misure e per assistenza tecnica. Approvazione dello schema di Accordo e collaborazione interistituzionale e approvazione schema di convenzione MLPS, INPS e Regione";
- dell'Accordo, sottoscritto in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 24 gennaio 2013, recante «Linee guida in materia di tirocini» ai sensi dell'articolo 1, commi 34- 36, legge 28 giugno 2012, n. 92;
- della L. R. n. 17 del 17/09/2013 che modifica l'art. 13 "Esperienze di formazione in contesto lavorativo – Tirocini", della L.R. n. 69/1981;
- della L. n. 68/99 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» e s.m.e i.;
- della D.G.R. n. 1354 del 2 dicembre 2013 e s.m.i., avente ad oggetto "Disciplina tirocini extracurricolari ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 17 del 17 settembre 2013 e disposizioni organizzative in materia di tirocini", con la quale è stata approvata la Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari e tutti gli atti ivi richiamati;
- della D.D. n. 10424 del 23 dicembre 2013 che ha approvato il modello della Convenzione di tirocinio extracurricolare e i modelli di progetto formativo ai sensi della Direttiva di attuazione dei tirocini extracurricolari;
- della D.G.R. n. 597 del 26/05/2014 che modifica ed integra la Direttiva di attuazione di cui alla D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354;
- della D.G.R. n. 1241 del 24.10.2011 con la quale veniva adottato l' Avviso Pubblico del "Catalogo Unico Regionale dell'Offerta Formativa Individuale: Integrazione ed adeguamento", e tutti gli atti ivi richiamati.
- La D.G.R. n. 889 del 16/07/2014 "Adozione P.O.R. F.S.E. Umbria 2014-2020 ai fini dell'inoltro ufficiale al M.L.P.S. e alla Commissione Europea per l'avvio del negoziato".
- La D.G.R. n. 1099 del 28 settembre 2015 che ha incrementato le risorse della misura 5 "Tirocini extracurricolari" al fine di finanziare il maggior numero possibile di proposte formative mediante risorse della nuova programmazione POR FSE 2014-2020, integrando con tale fonte finanziaria le risorse di provenienza PON YEI

ALLEGATO C)**Modifiche DISCIPLINARE ATTUATIVO**

AVVISO PUBBLICO:

PIANO ESECUTIVO REGIONE UMBRIA GARANZIA GIOVANI

PARTE 1: Catalogo unico regionale dell'offerta formativa attivazione della categoria Tirocini extracurricolari finanziati con risorse pubbliche - Sezione Garanzia Giovani.

PARTE 2: Attuazione della misura Tirocinio extracurricolare per la Garanzia Giovani.

1. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI TIROCINIO**Il titolo del punto 2****“COLLOQUI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI TIROCINANTI”**

è stato così sostituito:

“SELEZIONE DEI CANDIDATI TIROCINANTI”

Il paragrafo 2.1

“I candidati che hanno presentato la propria candidatura a valere su una proposta pubblicata nel Catalogo, sono convocati dal Soggetto promotore entro dieci giorni dalla chiusura della proposta ai sensi dell’art. 17 dell’Avviso. La mancata presentazione al colloquio nei termini comunicati dal Soggetto promotore equivale ad esito negativo.”

È stato così sostituito:

2.1- I candidati che hanno presentato la propria candidatura a valere su una proposta pubblicata nel Catalogo, sono selezionati dal Soggetto Ospitante, **coadiuvato dal Soggetto Promotore, entro dieci giorni dalla chiusura della proposta. Il Soggetto Ospitante seleziona il candidato tirocinante da ospitare tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive e soggettive, valutate sulla base delle informazioni fornite dai candidati all’atto della registrazione e/o mediante colloquio.**

Il paragrafo 2.2:

“Per chiusura si intende il ritiro automatico della proposta dal Catalogo pubblico una volta che sono state presentate cinque candidature a valere sulla proposta o sono decorsi dieci giorni di tempo dalla presentazione della prima candidatura”

È stato così sostituito:

2.2- Per “chiusura della proposta” si intende il ritiro automatico della stessa dal Catalogo decorsi dieci giorni di tempo dalla presentazione della prima candidatura.

Il titolo del punto 3:

“SELEZIONE DEI CANDIDATI TIROCINANTI”

È stato così sostituito:

“PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI TIROCINANTI”

Il paragrafo 3.2:

“ Il Soggetto promotore, anche in considerazione del proprio ruolo di presidio della qualità dell’esperienza formativa del tirocinio, presidia e garantisce il corretto svolgimento del colloquio nel rispetto delle disposizioni che seguono. “

È stato così sostituito:

3.2- Il Soggetto promotore, anche in considerazione del proprio ruolo di presidio della qualità dell’esperienza formativa del tirocinio, presidia e garantisce il corretto svolgimento **delle procedure di selezione dei candidati.”**

Il paragrafo 3.3 è stato soppresso

Il paragrafo 3.4

“ I colloqui di selezione devono essere conclusi entro 20 giorni dalla chiusura della proposta.”

È stato così sostituito:

“3.3- Le selezioni devono essere concluse entro 10 giorni dalla chiusura della proposta”

Il paragrafo 3.5 è stato soppresso

Il paragrafo 3.6

“I colloqui si svolgono secondo principi di legalità, trasparenza, imparzialità e comunque nel rispetto delle norme vigenti applicabili secondo i rispettivi ordinamenti. Dei colloqui di selezione effettuati viene redatto verbale”

È stato così sostituito:

3.4- Le selezioni si svolgono secondo principi di legalità, trasparenza, imparzialità e comunque nel rispetto delle norme vigenti e applicabili secondo i rispettivi ordinamenti.

Il paragrafo 3.7

Gli esiti del colloquio sono inseriti nella Piattaforma Informatica dal Soggetto ospitante. La Piattaforma Informatica ne da automatica comunicazione agli interessati.

È stato così sostituito:

3.5- Gli esiti della selezione sono inseriti nella Piattaforma Informatica dal Soggetto ospitante. La Piattaforma Informatica ne da automatica comunicazione agli interessati.

Il paragrafo 3.8

Alla comunicazione di esito negativo del colloquio della selezione, la Piattaforma Informatica consente al candidato tirocinante di effettuare un'altra candidatura.

È stato così sostituito:

3.6 Alla comunicazione di esito negativo della selezione, la Piattaforma Informatica consente al candidato tirocinante di effettuare un'altra candidatura.

4- PROGETTO FORMATIVO e AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

Il paragrafo 4.1

In esito alla selezione, il candidato tirocinante che ha superato positivamente il colloquio, il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore, sulla base della proposta scelta, redigono, validano e trasmettono online il progetto formativo. L'inoltro del progetto formativo con modalità diverse dall'utilizzo della Piattaforma informatica è causa di esclusione.

È stato così sostituito:

4.1- Il candidato tirocinante che ha superato positivamente **la selezione**, il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore, sulla base della proposta scelta, redigono, validano e trasmettono online il progetto formativo. L'inoltro del progetto formativo con modalità diverse dall'utilizzo della Piattaforma informatica è causa di esclusione.

Il paragrafo 4.2

*La validazione deve essere effettuata **entro dieci giorni** dalla comunicazione dell'esito del colloquio di selezione del candidato risultato vincitore.*

È stato così sostituito:

4.2- La validazione deve essere effettuata **entro dieci giorni** dalla comunicazione dell'esito della selezione del candidato risultato vincitore.

Il paragrafo 4.4

All'atto della validazione del progetto formativo il Soggetto ospitante, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 art. 45 e 46, sottoscrive e:

- 1) conferma il contenuto del progetto formativo concordato con il tirocinante e redatto sulla base della proposta di tirocinio;*
- 2) conferma di essere in possesso dei requisiti dichiarati nonché gli impegni già assunti all'atto della registrazione;*
- 3) dichiara che non sussistono cause ostative all'attivazione del tirocinio;*

È stato così sostituito:

4.4- All'atto della validazione del progetto formativo il Soggetto ospitante, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 art. 45 e 46, sottoscrive e:

- 1) conferma il contenuto del progetto formativo concordato con il tirocinante e redatto sulla base della proposta di tirocinio;
- 2) conferma di essere in possesso dei requisiti dichiarati nonché gli impegni già assunti all'atto della registrazione;
- 3) dichiara che non sussistono cause ostative all'attivazione del tirocinio;
- 4) attesta che la selezione del candidato tirocinante finanziato è avvenuta ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3.**

Il paragrafo 4.5

All'atto della validazione del progetto formativo il Soggetto promotore, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 art. 45 e 46, sottoscrive e:

- 1) approva il contenuto del progetto formativo;*
- 2) conferma quanto dichiarato al momento dell'adesione all'Avviso.*

È stato così sostituito:

4.5- All'atto della validazione del progetto formativo il Soggetto promotore, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 art. 45 e 46, sottoscrive e:

- 1) approva il contenuto del progetto formativo;
- 2) conferma quanto dichiarato al momento dell'adesione all'Avviso.
- 3) attesta che la selezione del candidato tirocinante finanziato è avvenuta ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3.**

5. DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO

Al paragrafo 5.1 le parole "D.Lvo n.181/2000 e smi" sono sostituite come segue: "D.Lvo n. 150/2015"

Al termine del paragrafo 5.1. è stata inserita la seguente nota:

“¹ Ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del D.lvo n. 150/2015 i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera c) del D.Lvo. N. 181/2000 si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo art. 19. “

6. AMMISSIBILITA' PROGETTI FORMATIVI**Il paragrafo 6.1**

Il progetto è validato e sottoscritto telematicamente mediante la Piattaforma informatica, nei termini previsti dall’art. 17, per la verifica di ammissibilità da parte del Nucleo di valutazione e l’ammissione al finanziamento da parte della Provincia competente. Il Nucleo di Valutazione procede alla verifica di ammissibilità dei progetti formativi anche sulla base della coerenza con la proposta di tirocinio, secondo l’ordine cronologico di validazione.

È stato così sostituito:

6.1-Il progetto validato e sottoscritto telematicamente mediante la Piattaforma informatica, nei termini previsti dall’art. 17 dell’Avviso, è sottoposto alla valutazione e alla verifica di ammissibilità a finanziamento da parte della **U.O.T. regionale “Servizi per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone” (Sede di Perugia) (di seguito “U.O.T. competente”)** secondo l’ordine cronologico di presentazione del progetto. La data di presentazione del progetto corrisponde alla data dell’ultima validazione fra i tre soggetti interessati (Soggetto promotore, Soggetto ospitante e Tirocinante).

Previa positiva valutazione del progetto rispetto alla coerenza con la proposta di origine e alla legittimità del progetto in base ai dati dichiarati alle norme vigenti in materia di tirocini extracurricolari e a quanto disposto dall’avviso e dal Piano Esecutivo Garanzia Giovani, l’U.O.T. competente verifica l’ammissibilità a finanziamento del progetto in relazione alle risorse disponibili per il pagamento della indennità al tirocinante e della remunerazione a risultato al Soggetto Promotore.

La valutazione dei progetti di tirocinio promossi direttamente dall’U.O.T. competente è effettuata dal Servizio Politiche attive del Lavoro.

Il paragrafo 6.2 è stato soppresso

Il paragrafo 6.3 è stato così sostituito:

6.2- E’ causa di esclusione automatica l’inoltro dei progetti formativi con modalità diverse da quelle previste dall’art. 17 dell’Avviso Tirocini Garanzia Giovani e dai precedenti paragrafi.

Il paragrafo 6.4 è stato soppresso

Il paragrafo 6.5

L'esclusione o il rigetto della progetto formativo è comunicata agli interessati dal Servizio Politiche Attive del lavoro via mail per il tramite della Piattaforma.

è stato così sostituito:

6.3- Qualora siano riscontrati motivi ostativi all'ammissione a finanziamento diversi dalla non capienza nelle risorse, la Piattaforma – in automatico - ne dà comunicazione motivata via e-mail per mezzo della Piattaforma al Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore e al Candidato tirocinante, anche al fine della presentazione di un nuovo progetto formativo. La comunicazione ha valore di notifica. La presentazione di un nuovo progetto comporta la necessità di cancellare dalla Piattaforma il progetto precedente. Pertanto, è necessario inviare una PEC (nel modo previsto dall'art. 21 comma 2 dell'avviso tirocini Garanzia Giovani) da parte del Soggetto Promotore, con la quale si richiede la cancellazione del Progetto n. [...] e la possibilità di inserirne uno nuovo.

Il paragrafo 6.6

In caso di giudizio positivo da parte del Nucleo di valutazione, la Piattaforma consente di generare il testo del progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del candidato tirocinante, del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante. Le copie sottoscritte devono essere conservate unitamente alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero qualora il tirocinio sia attivato.

È stato così sostituito:

6.4- In caso di esito positivo, la Piattaforma - in automatico - ne dà comunicazione ai soggetti interessati (Promotore, Ospitante, Tirocinante) sia nella stessa Piattaforma in corrispondenza del progetto che con e_mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dagli stessi al momento della loro registrazione. La comunicazione ha valore di notifica e consente di generare il testo del progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del candidato tirocinante, del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante. Le copie sottoscritte devono essere conservate unitamente alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero o di altre Istituzioni qualora il tirocinio sia attivato.

Il paragrafo 6.7

Le Province di Perugia e Terni, ciascuna relativamente ai Patti stipulati dai Centri per l'Impiego loro afferenti, prendono atto periodicamente dei progetti formativi di tirocinio giudicati positivamente e ammessi a finanziamento dal Nucleo.

È stato così sostituito:

6.5- La **U.O.T. competente** adotta atti di ricognizione dei progetti formativi ritenuti ammissibili a finanziamento con assunzione dei relativi impegni di spesa comprensivi delle

indennità per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori e ne pubblica l'elenco nel sito istituzionale della Regione.

7- ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

Il paragrafo 7.1

Il tirocinio ammesso a finanziamento deve essere attivato, a pena di decadenza, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di ammissione da parte della competente Provincia. A tal fine fa fede la data di inizio tirocinio indicata nella relativa Comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 51071996, convertito in L. n. 698/1996 e s.m.e i.

È stato così sostituito:

7.1- Il tirocinio che ha avuto la comunicazione di ammissibilità a finanziamento deve essere attivato a pena di decadenza della prenotazione del finanziamento, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto 6.4. A tal fine fa fede la data di inizio tirocinio indicata nella relativa Comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito in L. n. 698/1996 e s.m.e i.. La U.O.T. competente monitora periodicamente il tempestivo avvio dei tirocini e si riserva l'adozione di provvedimenti di decadenza della prenotazione del finanziamento in caso di irragionevole ritardo.

8. CUMULABILITA'

Il paragrafo 8.1

Il tirocinio non è cumulabile:

- a) con altre misure di Garanzia Giovani;
- b) con altre eventuali misure pubbliche a sostegno della partecipazione ad attività formative, tirocini extracurricolari, supporto alla creazione di impresa, mobilità professionale, assegni di ricerca.

È stato così sostituito:

8.1- Il tirocinio non è cumulabile:

- a) con altre misure di Garanzia Giovani eccetto il Bonus occupazionale rivolto al datore di lavoro qualora al termine del tirocinio vi sia l'instaurazione di un rapporto di lavoro così come previsto dal Piano esecutivo Garanzia Giovani;
- b) con altre eventuali misure pubbliche a sostegno della partecipazione ad attività formative, tirocini extracurricolari, supporto alla creazione di impresa, mobilità professionale, assegni di ricerca.

E' stato inserito il Punto 9 come segue:

9. AUTORIZZAZIONI DI VARIAZIONI DATI A CATALOGO

9.1- Ai sensi delle “Note integrative in merito alla gestione operativa dei tirocini Garanzia Giovani”, la Regione e le Amministrazioni competenti ciascuna relativamente ai Patti stipulati dai Centri per l’Impiego loro afferenti, per quanto di competenza, autorizzano le modifiche delle proposte o dei progetti formativi, su richiesta del Soggetto Promotore, entro quindici giorni dalla richiesta, comunicando i motivi dell’eventuale rigetto. Il decorso del predetto termine senza pronuncia da parte dell’amministrazione comporta accoglimento della modifica.

9.2- Per le autorizzazioni che comportano una variazione in aumento dell’importo complessivo dell’indennità, l’assenso deve essere formalmente espresso da parte delle Amministrazioni competenti. La variazione assentita sarà effettuata dalla Regione solo in presenza di copertura finanziaria dell’incremento oggetto di variazione.

ALLEGATO D)

POR Umbria FSE 2014-2020 – Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo

AVVISO PUBBLICO “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani
Parte 2 – Attuazione della misura tirocinio extracurriculare per la garanzia giovani”

DISCIPLINARE ATTUATIVO

(ai sensi dell’art. 18 comma 2 dell’Avviso)

(**TESTO CONSOLIDATO**)

1. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE DI TIROCINIO

1.1- Alla data di presentazione della candidatura allo svolgimento del tirocinio a valere sull’Avviso al giovane che ha aderito alla Garanzia Giovani, nel Patto di Servizio stipulato presso il Centro per l’Impiego presso il quale ha effettuato il colloquio, deve essere stata assegnata una misura di tirocinio con espressa individuazione delle aree professionali di riferimento sulla base della classe di secondo livello CP2011.

1.2- La candidatura deve essere presentata, a pena di esclusione, in via telematica mediante la Piattaforma Informatica all’indirizzo <https://catalogotirocini.regione.umbria.it>.



1.3- Il candidato tirocinante non può presentare contemporaneamente più di tre candidature alle proposte pubblicate nel Catalogo. Le candidature devono essere coerenti con le classi CP2011 di secondo livello indicate nel Patto di Servizio.

1.4- Ai fini della candidatura, il candidato tirocinante:

- a) non deve avere vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio con il legale rappresentante, i soci, il titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile presso la quale intende svolgere il tirocinio e con il tutor nominato dal soggetto ospitante;
- b) non deve essere né legale rappresentante, né socio, né titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile nel quale si intende svolgere il tirocinio;
- c) non deve aver avuto rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo con il soggetto ospitante nei sei mesi precedenti la data di presentazione del progetto;
- d) non deve aver effettuato con il Soggetto ospitante altra esperienza di tirocinio extracurricolare, fatta eccezione per i tirocini estivi.

Le informazioni relative al Soggetto ospitante sono consultabili dal candidato tirocinante nella scheda di dettaglio delle proposte di tirocinio per le quali la Piattaforma Informatica consente la candidatura sulla base delle classi CP2011 indicate nel Patto di Servizio.

1.5- Il tirocinio non può effettuarsi a titolo di tirocinio o pratica obbligatoriamente previsti per l'iscrizione agli albi professionali o per il conseguimento di altre idoneità/o titoli professionali.

1.6- Una volta telematicamente effettuata la candidatura, questa non può essere ritirata.

2. SELEZIONE DEI CANDIDATI TIROCINANTI

2.1- I candidati che hanno presentato la propria candidatura a valere su una proposta pubblicata nel Catalogo, sono selezionati dal Soggetto Ospitante, coadiuvato dal Soggetto Promotore, entro dieci giorni dalla chiusura della proposta. Il Soggetto Ospitante seleziona il candidato tirocinante da ospitare tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive e soggettive, valutate sulla base delle informazioni fornite dai candidati all'atto della registrazione e/o mediante colloquio.

2.2- Per “chiusura della proposta” si intende il ritiro automatico della stessa dal Catalogo decorsi dieci giorni di tempo dalla presentazione della prima candidatura.

2.3- Qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

- a) recesso dalla Convenzione di tirocinio per causa di forza maggiore del Soggetto promotore e/o del Soggetto ospitante ai sensi dell’art. 8, c. 8 dell’Avviso;
- b) ritiro della proposta da parte del Soggetto ospitante per causa di forza maggiore ai sensi dell’art. 9, c. 6 dell’Avviso;
- c) ritiro della proposta da parte del Soggetto ospitante per perdita dei requisiti ai sensi dell’art. 10, c. 2 dell’Avviso.

La Piattaforma informatica comunica al candidato tirocinante l’avvenuta cancellazione della candidatura indicandone il motivo ai sensi del precedente paragrafo 2.3. lett. a), b), c). Alla comunicazione di cancellazione della candidatura la Piattaforma Informatica consente in via automatica di effettuare un’altra candidatura.

3- PROCEDURE E CRITERI DI SELEZIONE DEI CANDIDATI TIROCINANTI

3.1- Alla chiusura delle candidature di cui al precedente paragrafo 2.2, la Piattaforma Informatica comunica in via automatica al Soggetto promotore, al Soggetto ospitante e ai candidati tirocinanti interessati la chiusura della fase di candidatura e l’avvio della fase di selezione.

3.2- Il Soggetto promotore, anche in considerazione del proprio ruolo di presidio della qualità dell’esperienza formativa del tirocinio, presidia e garantisce il corretto svolgimento delle procedure di selezione dei candidati.

3.3- Le selezioni devono essere concluse **entro 10 giorni** dalla chiusura della proposta.

3.4- Le selezioni si svolgono secondo principi di legalità, trasparenza, imparzialità e comunque nel rispetto delle norme vigenti e applicabili secondo i rispettivi ordinamenti.

3.5- Gli esiti della selezione sono inseriti nella Piattaforma Informatica dal Soggetto ospitante. La Piattaforma Informatica ne dà automatica comunicazione agli interessati.

3.6- Alla comunicazione di esito negativo della selezione, la Piattaforma Informatica consente al candidato tirocinante di effettuare un'altra candidatura.

4- PROGETTO FORMATIVO e AMMISSIONE A FINANZIAMENTO

4.1- Il candidato tirocinante che ha superato positivamente la selezione, il Soggetto ospitante e il Soggetto promotore, sulla base della proposta scelta, redigono, validano e trasmettono online il progetto formativo. L'inoltro del progetto formativo con modalità diverse dall'utilizzo della Piattaforma informatica è causa di esclusione.

4.2- La validazione deve essere effettuata **entro dieci giorni** dalla comunicazione dell'esito della selezione del candidato risultato vincitore.

4.3- All'atto della validazione del progetto formativo il tirocinante, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 art. 45 e 46, dichiara e sottoscrive:

- a) di non avere vincoli di parentela o affinità entro il quarto grado, ai sensi degli artt. 74 e seguenti del c.c., nonché di coniugio con il legale rappresentante, i soci, il titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile presso la quale intende svolgere il tirocinio e con il tutor nominato dal soggetto ospitante;
- b) di non essere né legale rappresentante, né socio, né titolare dell'impresa o soggetto ad essa assimilabile nel quale si intende svolgere il tirocinio;
- c) di non aver avuto rapporti di lavoro subordinato, parasubordinato o autonomo con il soggetto ospitante nei sei mesi precedenti la data di presentazione del presente progetto;
- d) di non aver effettuato con il Soggetto ospitante altra esperienza di tirocinio extracurricolare, fatta eccezione per i tirocini estivi;
- e) che il tirocinio non viene effettuato a titolo di tirocinio o pratica obbligatoriamente previsti per l'iscrizione agli albi professionali o per il conseguimento di altre idoneità/o titoli professionali.

4.4- All'atto della validazione del progetto formativo il Soggetto ospitante, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 artt. 45 e 46, sottoscrive e:

- 1) conferma il contenuto del progetto formativo concordato con il tirocinante e redatto sulla base della proposta di tirocinio;
- 2) conferma di essere in possesso dei requisiti dichiarati nonché gli impegni già assunti all'atto della registrazione;
- 3) dichiara che non sussistono cause ostative all'attivazione del tirocinio;
- 4) attesta che la selezione del candidato tirocinante finanziato è avvenuta ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3.

4.5- All'atto della validazione del progetto formativo il Soggetto promotore, ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 artt. 45 e 46, sottoscrive e:

- 1) approva il contenuto del progetto formativo;
- 2) conferma quanto dichiarato al momento dell'adesione all'Avviso;
- 3) attesta che la selezione del candidato tirocinante finanziato è avvenuta ai sensi di quanto previsto dal precedente art. 3.

4.6- Ai fini del finanziamento il possesso dei requisiti e l'assenza di cause ostative allo svolgimento del tirocinio di cui ai precedenti paragrafi devono essere mantenuti, a pena di decadenza, fino al termine dello svolgimento del tirocinio eventualmente attivato.

5. DISPOSIZIONI SUL TIROCINIO

5.1. Il progetto formativo non costituisce rapporto di lavoro e pertanto l'aiuto individuale non si configura come retribuzione ai fini del possesso e del mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al D.Lvo. n. 150/2015.¹

6. AMMISSIBILITA' PROGETTI FORMATIVI

¹ Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.lvo n. 150/2015 i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera c) del D.Lvo. N. 181/2000 si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo art. 19.

6.1- Il progetto validato e sottoscritto telematicamente mediante la Piattaforma informatica, nei termini previsti dall'art. 17 dell'Avviso, è sottoposto alla valutazione e alla verifica di ammissibilità a finanziamento da parte della **U.O.T. regionale "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone" (Sede di Perugia) (di seguito "U.O.T. competente")** secondo l'ordine cronologico di presentazione del progetto. La data di presentazione del progetto corrisponde alla data dell'ultima validazione fra i tre soggetti interessati (Soggetto promotore, Soggetto ospitante e Tirocinante).

Previa positiva valutazione del progetto rispetto alla coerenza con la proposta di origine e alla legittimità del progetto in base ai dati dichiarati, alle norme vigenti in materia di tirocini extracurriculari e a quanto disposto dall'avviso e dal Piano Esecutivo Garanzia Giovani, l'U.O.T. competente verifica l'ammissibilità a finanziamento del progetto in relazione alle risorse disponibili per il pagamento della indennità al tirocinante e della remunerazione a risultato al Soggetto Promotore.

La valutazione dei progetti di tirocinio promossi direttamente dall'U.O.T. competente è effettuata dal Servizio Politiche attive del Lavoro.

6.2- E' causa di esclusione automatica l'inoltro dei progetti formativi con modalità diverse da quelle previste dall'art. 17 dell'Avviso Tirocini Garanzia Giovani e dai precedenti paragrafi.

6.3- Qualora siano riscontrati motivi ostativi all'ammissione a finanziamento diversi dalla non capienza nelle risorse, la Piattaforma – in automatico - ne dà comunicazione motivata via e-mail per mezzo della Piattaforma al Soggetto Ospitante, al Soggetto Promotore e al Candidato tirocinante, anche al fine della presentazione di un nuovo progetto formativo. La comunicazione ha valore di notifica. La presentazione di un nuovo progetto comporta la necessità di cancellare dalla Piattaforma il progetto precedente. Pertanto, è necessario inviare una PEC (nel modo previsto dall'art. 21 comma 2 dell'avviso tirocini Garanzia Giovani) da parte del Soggetto Promotore, con la quale si richiede la cancellazione del Progetto n. [...] e la possibilità di inserirne uno nuovo.

6.4- In caso di esito positivo, la Piattaforma - in automatico - ne dà comunicazione ai soggetti interessati (Promotore, Ospitante, Tirocinante) sia nella stessa Piattaforma in corrispondenza del progetto che con e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dagli stessi al momento della loro registrazione. La comunicazione ha valore di notifica e

consente di generare il testo del progetto formativo di tirocinio in formato .pdf, da stampare in triplice copia ai fini della sua sottoscrizione da parte del candidato tirocinante, del Soggetto promotore e del Soggetto ospitante. Le copie sottoscritte devono essere conservate unitamente alla Convenzione, anche per gli eventuali accertamenti ispettivi da parte del Ministero o di altre Istituzioni qualora il tirocinio sia attivato.

6.5- La U.O.T. competente adotta atti di ricognizione dei progetti formativi ritenuti ammissibili a finanziamento con assunzione dei relativi impegni di spesa comprensivi delle indennità per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori e ne pubblica l'elenco nel sito istituzionale della Regione.

7- ATTIVAZIONE DEL TIROCINIO

7.1- Il tirocinio che ha avuto la comunicazione di ammissibilità a finanziamento deve essere attivato a pena di decadenza della prenotazione del finanziamento, entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui al punto 6.4. A tal fine fa fede la data di inizio tirocinio indicata nella relativa Comunicazione obbligatoria prevista dall'art. 9-bis, comma 2, del D.L. n. 510/1996, convertito in L. n. 698/1996 e s.m.i.. La U.O.T. competente monitora periodicamente il tempestivo avvio dei tirocini e si riserva l'adozione di provvedimenti di decadenza della prenotazione del finanziamento in caso di irragionevole ritardo.

7.2- Qualora il/la giovane che ha aderito alla Garanzia Giovani **entro quattro mesi** dall'assegnazione della misura di tirocinio nel Patto di Servizio con indicazione delle aree relative alle classi CP2011, non abbia potuto attivare attraverso il Catalogo la misura di tirocinio assegnatogli, deve presentarsi **entro i successivi trenta giorni** al Centro per l'Impiego per la rivalutazione e l'aggiornamento della misura.

8. CUMULABILITA'

8.1- Il tirocinio non è cumulabile:

- a) con altre misure di Garanzia Giovani eccetto il Bonus occupazionale rivolto al datore di lavoro qualora al termine del tirocinio vi sia l'instaurazione di un rapporto di lavoro così come previsto dal Piano esecutivo Garanzia Giovani;
- b) con altre eventuali misure pubbliche a sostegno della partecipazione ad attività formative, tirocini extracurricolari, supporto alla creazione di impresa, mobilità professionale, assegni di ricerca.

9. AUTORIZZAZIONI DI VARIAZIONI DATI A CATALOGO

9.1- Ai sensi delle "Note integrative in merito alla gestione operativa dei tirocini Garanzia Giovani", la Regione e le Amministrazioni competenti ciascuna relativamente ai Patti stipulati dai Centri per l'Impiego loro afferenti, per quanto di competenza, autorizzano le modifiche delle proposte o dei progetti formativi, su richiesta del Soggetto Promotore, entro quindici giorni dalla richiesta, comunicando i motivi dell'eventuale rigetto. Il decorso del predetto termine senza pronuncia da parte dell'amministrazione comporta accoglimento della modifica.

9.2- Per le autorizzazioni che comportano una variazione in aumento dell'importo complessivo dell'indennità, l'assenso deve essere formalmente espresso da parte delle Amministrazioni competenti. La variazione assentita sarà effettuata dalla Regione solo in presenza di copertura finanziaria dell'incremento oggetto di variazione.

Allegato E)**Modifiche “INDIRIZZI PER L’ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICULARI”**

AVVISO PUBBLICO:

PIANO ESECUTIVO REGIONE UMBRIA GARANZIA GIOVANI

PARTE 1: Catalogo unico regionale dell’offerta formativa attivazione della categoria Tirocini extracurricolari finanziati con risorse pubbliche - Sezione Garanzia Giovani.

PARTE 2: Attuazione della misura Tirocinio extracurricolare per la Garanzia Giovani.

Art. 1**Ammissione a finanziamento****Il comma 1:**

“I progetti formativi di tirocinio e le corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori sono ammesse a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 14 c. 1 dell’Avviso Pubblico “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani – Parte 2 – Attuazione della misura tirocinio extracurricolare per la garanzia giovani”, di seguito “Avviso Pubblico”.

è sostituito dal seguente:

I progetti formativi di tirocinio, comprensivi delle indennità di frequenza per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori, sono ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’art. 14 e ai sensi di quanto disposto dall’art. 16 dell’Avviso Pubblico “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani – Parte 2 – Attuazione della misura tirocinio extracurricolare per la garanzia giovani”, di seguito “Avviso Pubblico”.

Il comma 2:

“I progetti formativi sono sottoposti alla verifica di ammissibilità da parte del Nucleo di valutazione soltanto nei limiti delle risorse disponibili per l’attivazione del tirocinio e per la corrispondente remunerazione del Soggetto promotore.”

è sostituito dal seguente:

“I progetti formativi, per mezzo della Piattaforma informatica, sono sottoposti alla valutazione e alla verifica di ammissibilità da parte della U.O.T. regionale “Servizi per l’impiego e l’accompagnamento al lavoro delle persone” (Sede di Perugia) competente per la gestione e il controllo dei tirocini (di seguito “U.O.T. competente”) soltanto nei limiti delle risorse disponibili per l’attivazione del tirocinio e per la corrispondente remunerazione del Soggetto promotore. Qualora i tirocini siano promossi dalla stessa U.O.T. il Servizio Politiche attive del lavoro

provvede alla valutazione dei relativi progetti. L'esito dell'ammissibilità a finanziamento del progetto di tirocinio -in automatico- viene comunicato ai soggetti interessati (Promotore, Ospitante, Tirocinante) sia nella stessa Piattaforma in corrispondenza del progetto che con e_mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dagli stessi al momento della loro registrazione. La comunicazione ha valore di notifica.”

Il comma 3:

“I progetti formativi non sottoposti alla verifica del Nucleo di valutazione per carenza di risorse restano in attesa di valutazione per l'eventuale ammissione a finanziamento.”

è sostituito dal seguente:

“I progetti formativi non sottoposti alla verifica di ammissibilità per carenza di risorse nella Piattaforma restano in attesa di valutazione per l'eventuale ammissione a finanziamento.”

Il comma 4:

“Le Province territorialmente competenti adottano ogni bimestre un atto di ricognizione dei progetti formativi ammessi a finanziamento con assunzione dei relativi impegni di spesa e ne pubblicano l'elenco.”

è sostituito dal seguente:

“La U.O.T. competente adotta atti di ricognizione dei progetti formativi ritenuti ammissibili a finanziamento con assunzione dei relativi impegni di spesa comprensivi delle indennità per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori e ne pubblica l'elenco nel sito istituzionale della Regione.”

Art. 2 Attivazione del tirocinio

Il comma 1:

“Entro trenta giorni dalla comunicazione per mezzo della Piattaforma di cui all'art. 4 dell'Avviso Pubblico dell'ammissione a finanziamento del progetto formativo, il tirocinio, a pena di decadenza, deve essere attivato”.

è sostituito dal seguente:

“Entro trenta giorni dalla comunicazione per mezzo della Piattaforma dell'esito positivo di ammissibilità a finanziamento del progetto formativo, **il tirocinio deve essere attivato.**”

Il comma 5:

*“Il Soggetto promotore, **entro dieci giorni** dall'attivazione del tirocinio, inserisce esclusivamente in via telematica nel Sistema Informativo Regione Umbria all'indirizzo <https://siru.regione.umbria.it> (di seguito “SIRU-Web”) i dati comunicati dal Soggetto ospitante ai sensi del precedente comma 2.”*

è sostituito dal seguente:

“Il Soggetto promotore, **entro dieci giorni** dall’attivazione del tirocinio, inserisce esclusivamente in via telematica nel Sistema Informativo Regione Umbria all’indirizzo <https://siru.regione.umbria.it> (di seguito “**SIRU-Web**”) i dati comunicati dal Soggetto ospitante ai sensi del precedente comma 2, **previa richiesta della registrazione in SIRU-Web del progetto di tirocinio all’U.O.T. competente.**”

Art. 4 Svolgimento del tirocinio

Il comma 1:

“La programmazione oraria e i giorni in cui svolgere il progetto formativo di tirocinio sono liberamente concordati tra il Soggetto ospitante e il tirocinante, fermo restando il limite massimo giornaliero di 8 ore e quello settimanale di 6 giorni. “

È sostituito dal seguente:

La programmazione oraria e i giorni in cui svolgere il progetto formativo di tirocinio sono liberamente concordati tra il Soggetto ospitante e il tirocinante, fermo restando il limite massimo giornaliero di 8 ore e quello settimanale di 6 giorni. Ai fini del rispetto dell’orario indicativo così come individuato nel progetto formativo, il tirocinio, ai sensi delle “Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali” approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015, si considera non calendarizzato.

Il comma 3:

*“Il tirocinio è **utilmente svolto** qualora l’attività formativa sia effettuata per almeno il 75% della sua durata complessiva in ore. “*

È sostituito dal seguente:

Il tirocinio è utilmente svolto qualora l’attività formativa sia effettuata per almeno il 75% della sua durata complessiva in ore, **calcolata secondo i criteri indicati al successivo art. 7.**

L’art. 5 “Registro delle presenze e relazione finale”

È sostituito nel titolo come segue:

Art. 5 Registro delle presenze

Il comma 2:

“Il registro individuale delle presenze è vidimato dalla Provincia territorialmente competente su richiesta del Soggetto promotore che, prima dell’avvio del tirocinio, lo

consegna al tirocinante. Il modello di registro è scaricabile dai rispettivi siti web delle Province.”

E sostituito dal seguente:

“Il registro individuale delle presenze è vidimato dalla U.O.T. competente su richiesta del Soggetto promotore che, prima dell’avvio del tirocinio, lo consegna al tirocinante. Il modello di registro è scaricabile dalla Piattaforma.”

Il comma 5 è soppresso

Il comma 6 è soppresso

Il comma 7 è soppresso.

Art. 6 Sospensione del tirocinio

Il comma 2:

“Il Soggetto promotore è tenuto a comunicare tempestivamente la sospensione del tirocinio mediante SIRU-Web e a conservare la documentazione che ne comprova la causa, anche ai fini dei controlli da parte delle Amministrazioni competenti.”

E sostituito dal seguente:

“Il Soggetto promotore è tenuto a comunicare tempestivamente la sospensione del tirocinio mediante SIRU-Web e a conservare la documentazione che ne comprova la causa, anche ai fini dei controlli da parte della U.O.T. competente.”

Art. 8 Erogazione dell’indennità

Il comma 3:

“L’indennità non costituisce reddito ai fini del possesso e del mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al D.Lvo n. 181/2000 e smi.”

E sostituito dal seguente:

“L’indennità non costituisce reddito ai fini del possesso e del mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al **D.Lvo n. 150/2015.”**

Al comma 3 e aggiunta la seguente nota:

“Ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del D.lvo n. 150/2015 i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 1, comma 2 lettera c) del D.Lvo. N. 181/2000 si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo art. 19.”

Art. 10 Compiti del Soggetto promotore

Sono aggiunti i seguenti commi:

5. Il regolare espletamento delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 assorbe la sottoscrizione del registro da parte del tutor del Soggetto promotore e non osta ai successivi adempimenti necessari per la liquidazione delle indennità di tirocinio.
6. Le disposizioni della Sezione 3 delle “Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali” approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015 relative alle attività fuori sede e alla comunicazione delle variazioni della sede di svolgimento non trovano applicazione ogni qualvolta per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto si ravvisa l’opportunità di un rilevante o reiterato svolgimento delle attività formative fuori sede.
7. Ai fini di cui al precedente comma 6 il Soggetto promotore presenta richiesta motivata all’U.O.T. competente. In ogni caso, la richiesta può essere accolta solo a condizione che le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi si estendano alle attività formative fuori sede.
8. Ai fini della chiusura della misura di tirocinio, il Soggetto Promotore acquisisce la valutazione del tirocinio effettuata dal Soggetto Ospitante, necessaria ai fini del rilascio al tirocinante dell’attestazione di cui all’art. 13, e ne dà comunicazione mediante SIRU WEB indicando la data di fine attività del tirocinio.

Art. 11 Decadenza del tirocinio

Il comma 1:

“E’ causa di **decadenza** dal tirocino ciascuna delle seguenti ipotesi:

- a) il mancato inizio dell’attività formativa **entro 30 giorni** dall’ammissione a finanziamento del progetto formativo da parte del Nucleo. Al riguardo fa fede la data di avvio indicata nella Comunicazione Obbligatoria di cui all’art. 9-bis , c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in l.n. 608/1996 e s.m.e i.;
- b) il mancato svolgimento dell’attività di formazione generale e specifica prevista dall’art. 6, c. 1 della Direttiva tirocini **entro 60 giorni** dall’inizio della attività formativa;
- c) la perdita anche di uno solo dei requisiti posti in capo al Tirocinante secondo quanto previsto dall’Avviso Pubblico e dal Disciplinare attuativo approvato con Deliberazione Dirigenziale n. 11038 del 23/12/2014;
- d) il mancato raggiungimento del 75% della durata complessiva in ore del tirocinio.
- e) la mancata apertura della posizione INAIL;
- f) la mancata copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi;
- g) la mancata Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’art. 9-bis , c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in l.n. 608/1996 e s.m.e i. ;
- h) lo svolgimento del progetto formativo in maniera difforme da quanto previsto nel progetto formativo ammesso a finanziamento;
- i) ogni caso di dichiarazione falsa e mendace.”

È sostituito dal seguente:

E’ causa di decadenza dal tirocino ciascuna delle seguenti ipotesi:

- a) il mancato svolgimento dell'attività di formazione generale e specifica prevista dall'art. 6, c. 1 della Direttiva tirocini entro 60 giorni dall'inizio della attività formativa;
- b) la perdita anche di uno solo dei requisiti posti in capo al Tirocinante secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico e dal Disciplinare attuativo approvato con Deliberazione Dirigenziale n. 11038 del 23/12/2014;
- c) il mancato raggiungimento del 75% della durata complessiva in ore del tirocinio.
- d) la mancata apertura della posizione INAIL;
- e) la mancata copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi;
- f) la mancata Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9-bis , c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in l.n. 608/1996 e s.m.e i. ;
- g) lo svolgimento del progetto formativo in maniera difforme da quanto previsto nel progetto formativo ammesso a finanziamento;
- h) ogni caso di dichiarazione falsa e mendace.

All'articolo sono aggiunti i seguenti commi:

2. La U.O.T. competente si riserva l'adozione di provvedimenti di decadenza in caso di irragionevole ritardo nell'attivazione del tirocinio ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. 17, c. 14 dell'Avviso.
3. Nei casi di decadenza del tirocinio di cui al precedente comma 2, lett. a), d), e), f), g), h) la Regione, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva tirocini extracurricolari, si riserva di disporre la sospensione del Soggetto Ospitante dall'attivazione di tirocini per il periodo di un anno dalla decadenza.

Art. 12 Interruzione del tirocinio

Il comma 1:

“Ai fini dei necessari adempimenti conseguenti agli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di servizio:

- a) *il tirocinante comunica la propria rinuncia al tirocinio indicandone le motivazioni alla Provincia territorialmente competente, nonché al Soggetto promotore il quale provvede al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web;*
- b) *il Soggetto ospitante comunica il recesso dal tirocinio indicandone le motivazioni al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore né da immediata comunicazione alla Provincia territorialmente competente e procede altresì al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web. Le motivazioni addotte saranno oggetto di valutazione da parte della Regione Umbria, anche ai fini della revisione della sua registrazione al catalogo unico regionale dell'offerta formativa.”*

e' sostituito come segue:

Ai fini dei necessari adempimenti conseguenti agli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di servizio:

- a) il tirocinante comunica la propria rinuncia al tirocinio indicandone le motivazioni all' U.O.T. competente, nonché al Soggetto promotore il quale provvede al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web;
- b) il Soggetto ospitante comunica il recesso dal tirocinio indicandone le motivazioni al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore né da immediata comunicazione all' Amministrazione competente e procede altresì al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web. Le motivazioni addotte saranno oggetto di valutazione da parte della Regione Umbria, anche ai fini della revisione della sua registrazione al Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti (C.U.R.A.).

E' aggiunto il seguente comma:

2. Un tirocinio interrotto anticipatamente conseguentemente ad una assunzione che rientri nelle tipologie contrattuali previste dai Bonus occupazionali di Garanzia Giovani è ritenuto un "tirocinio giunto a conclusione". In SIRU-Web tale tirocinio potrà essere indicato come "tirocinio giunto a conclusione" previo inserimento nel campo note dei riferimenti dell'assunzione (datore di lavoro, data assunzione, tipologia contratto di lavoro, et al.) e nel campo data termine la data di interruzione effettiva del tirocinio.

Art. 13

Attestazione di apprendimento formale e non formale

Il comma 1:

"Al termine del tirocinio il Soggetto promotore, sulla base della valutazione del Soggetto ospitante rilascia un'attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale ai sensi della D.G.R. n. 51/2010, Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali formativi, di certificazione e di attestazione."

E' sostituito come segue:

Al termine del tirocinio il Soggetto promotore, sulla base della valutazione del Soggetto ospitante rilascia al tirocinante un'attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale ai sensi della D.G.R. n. 51/2010, Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali formativi, di certificazione e di attestazione.

E' aggiunto il seguente comma:

1. Nel caso di interruzione anticipata del tirocinio l'attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale di cui al precedente comma 1 non può essere rilasciata prima del raggiungimento di almeno la metà dell'attività formativa programmata.

L'Art. 14

"Remunerazione Soggetto Promotore – 1° tranche"

1. Ai fini della propria remunerazione prevista all'art. 16 commi 5 e 6 dell'Avviso Pubblico, il Soggetto promotore comunica il raggiungimento della quota del 50% della durata

programmata complessiva in ore del tirocinio attivato, con contestuale domanda di liquidazione.

2. *La comunicazione, comprensiva della domanda di remunerazione, deve essere effettuata entro sei mesi dal raggiungimento della quota del 50% della durata programmata complessiva in ore del tirocinio e, comunque, **entro e non oltre settembre 2018.***
3. *La domanda di liquidazione va inviata alla Provincia competente ed è comprensiva di tutte le somme maturate per i tirocini che abbiano raggiunto la quota del 50% della loro durata programmata complessiva in ore.*
4. *La domanda di liquidazione può essere inviata solo dopo che sono stati espletati dal Soggetto promotore tutti gli adempimenti necessari per la erogazione dell'indennità al tirocinante nel periodo di riferimento.*

È sostituito dal seguente:

Art. 14
Remunerazione Soggetto Promotore

1. **Ai fini della propria remunerazione prevista all'art. 16 commi 5 e 6 dell'Avviso Pubblico, il Soggetto promotore comunica tramite SIRU-Web il raggiungimento della prima tranche e della seconda tranche della durata programmata complessiva in ore del tirocinio attivato, con contestuale generazione in automatico della scheda di rilevazione e monitoraggio delle attività realizzate e del valore maturato.**
2. **La comunicazione deve essere effettuata:**
 - **entro sei mesi dal raggiungimento della quota del 50% della durata programmata complessiva in ore del tirocinio per la prima tranche;**
 - **entro sei mesi dal termine del tirocinio.**
3. **In ogni caso la comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata entro e non oltre settembre 2018.**
4. **La Scheda di rilevazione e monitoraggio delle attività realizzate e del valore maturato, generata in automatico da SIRU-Web, va sottoscritta dal legale rappresentate del Soggetto promotore e inviata all' U.O.T. competente ed è comprensiva di tutte le somme relative ai tirocini finanziati maturate sino alla data della sua generazione. Sulla Nota di rimborso che accompagna la scheda di cui al comma 1 va apposta, salvo esenzione, la marca da bollo di euro 2.**
5. **La Scheda di rilevazione e monitoraggio delle attività realizzate e del valore maturato e la Nota di rimborso possono essere inviate solo dopo che sono stati espletati dal Soggetto promotore tutti gli adempimenti necessari per la erogazione dell'indennità al tirocinante nel periodo di riferimento, compresa, nel caso di rimborso della seconda tranche della remunerazione a risultato, l'acquisizione da parte del Soggetto Promotore della valutazione del tirocinio effettuata dal Soggetto Ospitante, necessaria ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 al termine del tirocinio.**

È soppresso:**L' Art. 15****Remunerazione Soggetto Promotore – 2° tranche****L'Art. 16****“Revoca/Decadenza della remunerazione”****È sostituito come segue:****Art. 15****Revoca/Decadenza della remunerazione**

1. E' causa di revoca/decadenza della remunerazione dovuta al Soggetto promotore, l'attivazione del tirocinio in assenza di ciascuno dei seguenti adempimenti:
 - a) comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis, c. 2, del D.L. n. 510/1996 convertito in l. n. 608/1996 e s. m. e i.;
 - b) copertura del tirocinante dal rischio infortuni, secondo le indicazioni della Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014;
 - c) copertura assicurativa del tirocinante per i danni contro terzi;
 - d) il mancato svolgimento dell'attività di formazione generale e specifica prevista dall'art. 6, c. 1 della Direttiva tirocini entro 60 giorni dall'inizio dell'attività formativa di tirocinio; e) in caso di interruzione anticipata del tirocinio, la mancata acquisizione della valutazione del Soggetto Ospitante, necessaria ai fini del rilascio della attestazione di cui all'art. 13.
2. E' causa di revoca/decadenza della remunerazione dovuta al Soggetto promotore qualsiasi violazione dei compiti posti in capo al medesimo ai sensi della Direttiva tirocini. In particolare, è causa di revoca/decadenza della remunerazione, l'omessa segnalazione, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Tirocini extracurricolari.

L'Art. 17**“Controlli e verifiche”****È sostituito come segue:****Art. 16****Controlli e verifiche**

1. La U.O.T. competente effettua su quanto comunicato dai Soggetti promotori anche per il tramite di SIRU-Web i controlli amministrativi e di gestione previsti dal relativo Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Garanzia Giovani.
2. Nel caso in cui la U.O.T. competente nelle fasi di controllo contabile sulle ore di tirocinio comunicate in SIRU-WEB riscontri errori (in eccesso e/o in difetto)

rispetto alle ore di tirocinio effettivamente svolte, la remunerazione a risultato del Soggetto promotore è decurtata per un importo pari a un € 1 (uno) per ciascuna ora erroneamente imputata e/o non imputata.

Per i tirocini promossi dalla stessa U.O.T. i controlli di cui al comma 1, nonché tutte le attività di gestione e rendicontazione devono essere svolte nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, dei compiti e delle funzioni.

Art. 18
“Disposizioni finali”

È sostituito come segue:

Art. 17
Disposizioni finali

1. Per quanto riguarda le attività relative alla gestione e rendicontazione degli interventi previsti nella parte 2° dall'Avviso Pubblico, si rinvia al Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Garanzia Giovani.
2. Il mancato adempimento da parte del Soggetto Promotore di quanto previsto dall'Avviso, dal Disciplinare attuativo, dai presenti Indirizzi, nonché dalle norme vigenti in materia, sarà oggetto di valutazione da parte della Regione la quale si riserva di sospendere il Soggetto Promotore limitatamente a tale ruolo nell'ambito del Catalogo Tirocini fino ad un massimo di un anno.

Allegato F)



POR Umbria FSE 2014-2020 – Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo

AVVISO PUBBLICO “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani.
Parte 2 – Attuazione della misura tirocinio extracurricolare per la garanzia giovani”

INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE E GESTIONE DEI TIROCINI EXTRACURRICOLARI

(ai sensi dell'art. 18 comma 2 dell'Avviso)

(TESTO CONSOLIDATO)

Art. 1

Ammissione a finanziamento

1. I progetti formativi di tirocinio, comprensivi delle indennità di frequenza per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori, sono ammessi a finanziamento nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'art. 14 e ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 dell'Avviso Pubblico “Piano esecutivo Regione Umbria Garanzia Giovani – Parte 2 – Attuazione della misura tirocinio extracurricolare per la garanzia giovani”, di seguito “Avviso Pubblico”.
2. I progetti formativi, per mezzo della Piattaforma informatica, sono sottoposti alla valutazione e alla verifica di ammissibilità da parte della **U.O.T. regionale “Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone” (Sede di Perugia)** competente per la gestione e il controllo dei tirocini (**di seguito “U.O.T. competente”**) soltanto nei limiti delle risorse disponibili per l'attivazione del tirocinio e per la corrispondente remunerazione del Soggetto promotore. Qualora i tirocini siano promossi dalla stessa U.O.T. il Servizio Politiche attive del lavoro provvede alla valutazione dei relativi progetti. L'esito dell'ammissibilità a finanziamento del progetto di tirocinio - in automatico - viene comunicato ai soggetti interessati (Promotore, Ospitante, Tirocinante) sia nella stessa Piattaforma in corrispondenza del progetto che con e-mail agli indirizzi di posta elettronica indicati dagli stessi al momento della loro registrazione. La comunicazione ha valore di notifica.



3. I progetti formativi non sottoposti alla verifica di ammissibilità per carenza di risorse nella Piattaforma restano in attesa di valutazione per l'eventuale ammissione a finanziamento.
4. La U.O.T. competente adotta atti di ricognizione dei progetti formativi ritenuti ammissibili a finanziamento con assunzione dei relativi impegni di spesa comprensivi delle indennità per i tirocinanti e delle corrispondenti remunerazioni dei Soggetti promotori e ne pubblica l'elenco nel sito istituzionale della Regione.

Art. 2

Attivazione del tirocinio

1. **Entro trenta giorni** dalla comunicazione per mezzo della Piattaforma dell'esito positivo di ammissibilità a finanziamento del progetto formativo, **il tirocinio deve essere attivato.**
2. Il Soggetto ospitante, **entro cinque giorni** dall'attivazione del tirocinio, comunica al Soggetto promotore:
 - la data di inizio e la data finale del tirocinio;
 - la data e il numero della Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis, c. 2, del D.L. n. 510/1996 convertito in l. n. 608/1996 e s. m. e i.;
 - il numero PAT INAIL attestante la copertura del tirocinante dal rischio infortuni, secondo le indicazioni della Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014;
 - la data iniziale e finale della Polizza assicurativa per i danni contro terzi ed il relativo numero.
3. La documentazione comprovante quanto comunicato ai sensi del precedente comma 2 è conservata presso il Soggetto ospitante.
4. La Polizza assicurativa per i danni contro terzi deve coprire tutta la durata del progetto formativo di tirocinio.
5. Il Soggetto promotore, **entro dieci giorni** dall'attivazione del tirocinio, inserisce esclusivamente in via telematica nel Sistema Informativo Regione Umbria all'indirizzo <https://siru.regione.umbria.it> (di seguito "**SIRU-Web**") i dati comunicati dal Soggetto ospitante ai sensi del precedente comma 2, **previa richiesta della registrazione in SIRU-Web del progetto di tirocinio all'U.O.T. competente.**

Art. 3

Tutoraggio aziendale

1. Il tutor aziendale svolge i compiti previsti dall'art. 7 comma 2 della Direttiva Tirocini extracurricolari approvata con D.G.R. 2 dicembre 2013, n. 1354 del 26/05/2014 e s.m.i.(di seguito "Direttiva Tirocini", consultabile nel sito www.regione.umbria.it/lavoro-e-formazione).

Art. 4 **Svolgimento del tirocinio**

1. La programmazione oraria e i giorni in cui svolgere il progetto formativo di tirocinio sono liberamente concordati tra il Soggetto ospitante e il tirocinante, fermo restando il limite massimo giornaliero di 8 ore e quello settimanale di 6 giorni. Ai fini del rispetto dell'orario indicativo così come individuato nel progetto formativo, il tirocinio, ai sensi delle “**Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali**” approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015, si considera non calendarizzato.
2. L'attività formativa va assolta, di norma, in fascia diurna e nei giorni feriali, fatti salvi i casi in cui la specifica organizzazione del lavoro del Soggetto ospitante non ne giustifichi lo svolgimento in fascia serale e/o notturna e/o nei giorni festivi.
3. Il tirocinio è **utilmente svolto** qualora l'attività formativa sia effettuata per almeno il 75% della sua durata complessiva in ore, calcolata secondo i criteri indicati al successivo art. 7.
4. Se il tirocinio è svolto per un tempo inferiore al 75% della sua durata complessiva in ore la misura di tirocinio decade con perdita del beneficio dell'indennità ma senza restituzione degli importi fino a quel momento erogati. Al tirocinante sarà, altresì, riconosciuta l'indennità in proporzione alle ore di attività effettuate fino al momento della decadenza e non già pagate in precedenza.
5. La decadenza di cui al precedente comma 4 comporta anche l'impossibilità per il Soggetto promotore di accedere al beneficio previsto dall'art. 16 dell'Avviso Pubblico, ma senza restituzione delle somme eventualmente già riscosse a titolo di remunerazione.

Art. 5 **Registro delle presenze**

1. Il registro individuale delle presenze è compilato dal tirocinante ai sensi delle “**Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali**” approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015.
2. Il registro individuale delle presenze è vidimato dalla U.O.T. competente su richiesta del Soggetto promotore che, prima dell'avvio del tirocinio, lo consegna al tirocinante. Il modello di registro è scaricabile dalla Piattaforma.
3. Il registro, sottoscritto dal tirocinante, dal tutor aziendale e dal Soggetto ospitante, è conservato presso la sede di svolgimento del tirocinio per tutta la durata dello stesso. Al termine del tirocinio viene acquisito e conservato dal Soggetto promotore.
4. Al termine di ogni mese solare (gennaio, febbraio...) di attività, il Soggetto promotore ai fini della verifica dell'attività e del calcolo della indennità di partecipazione, acquisisce la copia del registro delle presenze del mese di riferimento, debitamente compilato e sottoscritto.

Art. 6 Sospensione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso nel caso di:
 - a) chiusura del Soggetto ospitante per un periodo pari o superiore a 15 giorni;
 - b) malattia o infortunio qualora l'evento si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo della durata totale del tirocinio. Tale periodo di assenza deve essere indicato già con la prima certificazione e pertanto non si farà luogo a sospensione nel caso di più certificati, anche continuativi, qualora il primo indichi un'assenza di durata inferiore ad un terzo della durata complessiva del tirocinio;
 - c) maternità. In tale caso verrà riconosciuta una sospensione pari al periodo corrispondente all'astensione obbligatoria.
2. Il Soggetto promotore è tenuto a comunicare tempestivamente la sospensione del tirocinio mediante SIRU-Web e a conservare la documentazione che ne comprova la causa, anche ai fini dei controlli da parte della U.O.T. competente.
3. Il tutor deve annotare nel registro delle presenze i giorni di sospensione previsti.
4. Il Soggetto promotore è tenuto comunque a comunicare su SIRU-Web, per ciascun periodo di sospensione, le relative ore allegando in ogni caso, in upload, la copia scansionata del registro formativo delle presenze anche se il mese ha 0 ore di attività formativa.

Art. 7 Durata e assenze

1. L'indennità mensile viene erogata nel suo intero ammontare a fronte di una partecipazione minima al percorso formativo pari al 75% della sua **durata in ore programmata e calcolata su base mensile**.
2. La durata in ore programmata di ciascun tirocinio è calcolata su base mensile moltiplicando il numero delle ore settimanali indicate dal progetto per il **coefficiente 4,33**. Il numero così ottenuto è arrotondato all'unità superiore se il decimale è superiore a 50 e all'unità inferiore se è pari o inferiore a 50¹.
3. Le assenze per un periodo superiore al 25% della durata in ore calcolata su base mensile ai sensi del precedente comma 2, fermo restando quanto previsto al precedente art. 4, comma 4, consentono la prosecuzione del tirocinio ma comportano la riduzione pro-quota dell'indennità, che sarà corrisposta proporzionalmente alla percentuale tra le ore effettivamente effettuate e quelle programmate nel mese di riferimento².

¹ **ESEMPI:**

a) il progetto formativo prevede 25 ore settimanali. Il numero di ore mensili programmate sarà pari a $25 \times 4,33 = 108,25$ arrotondato a 108 ore.

b) il progetto formativo prevede 27 ore settimanali. Il numero di ore mensili programmate sarà pari a $27 \times 4,33 = 116,91$ arrotondato a 117 ore.

² **ESEMPIO:**

4. Ciascun mese si intende convenzionalmente di **30 giorni**. Nel caso in cui il tirocinio non abbia inizio il primo giorno del mese o intervengano sospensioni, la durata programmata in ore del tirocinio va ricalcolata dividendo la durata mensile in ore - calcolata ai sensi del precedente comma 2 - per 30. Il numero così ottenuto viene moltiplicato per il numero di giorni disponibili nel mese per lo svolgimento del tirocinio³.
5. Le giornate di chiusura infrasettimanali del Soggetto ospitante dovute a festività riconosciute sono considerate come giornate di attività con una durata convenzionale di:
 - **4 ore**, nel caso di tirocini con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venti ore e non superiore a ventiquattro ore;
 - **6 ore**, nel caso di tirocini con impegno formativo settimanale previsto nel progetto non inferiore a venticinque ore e non superiore a trenta ore;
 - **8 ore**, nel caso di tirocini con impegno formativo settimanale superiore a trenta ore.

Art. 8 **Erogazione dell'indennità**

1. Il pagamento della indennità è effettuato con **cadenza mensile posticipata** per il tramite di I.N.P.S. che procede all'erogazione dell'indennità esclusivamente sulla base dei dati comunicati dalla Regione Umbria mediante apposito file .XML (elenco delle richieste di pagamento).

il tirocinio prevede per il mese di riferimento 108 ore di attività programmata e il tirocinante effettua 32 ore di assenza pari al 29,6% ($108 : 100 = 32 : x$). Il tirocinio di 25 ore settimanali prevede un'indennità di € 400,00 mensili; detta indennità andrà ridotta del 29,6% corrispondente a € 116,00 e, pertanto, il tirocinante percepirà per detto mese un'indennità pari a € 284,00.

³ **ESEMPI:**

a) il tirocinio prevede da progetto formativo 26 ore settimanali e la sua sospensione avviene il 20 maggio. Il numero di ore mensili programmate è pari a $26 \times 4,33 = 112,58$ arrotondato a 113. In quanto avvenuta una sospensione tale numero di ore va ricalcolato come segue: $113 : 30 = 3,76$ che rappresenta il valore giornaliero in ore. Questo numero viene moltiplicato per il numero dei giorni disponibili per lo svolgimento del tirocinio (vale a dire 19 poiché, come detto, la sospensione è avvenuta il 20 maggio), per cui il numero di ore mensili programmate è ricalcolato per il mese di maggio come segue: $3,76 \times 19 = 71,44$ arrotondato a 71.

b) il tirocinio prevede da progetto formativo 40 ore settimanali e il suo avvio avviene il 31 gennaio. Il numero di ore mensili programmate è pari a $40 \times 4,33 = 173,2$ arrotondato a 173. Poiché l'avvio è avvenuto nel corso del mese tale numero di ore va ricalcolato come segue: $173 : 30 = 5,76$ che rappresenta il valore giornaliero in ore. Questo numero viene moltiplicato per il numero dei giorni disponibili per lo svolgimento del tirocinio (vale a dire 1 poiché, come detto, l'avvio è avvenuto il 31 gennaio), per cui il numero di ore mensili programmate è ricalcolato per il mese di gennaio come segue: $5,76 \times 1 = 5,76$ arrotondato a 6.

c) il tirocinio prevede da progetto formativo 36 ore settimanali e il suo avvio avviene il 12 febbraio (anno non bisestile). Il numero di ore mensili programmate è pari a $36 \times 4,33 = 155,88$ arrotondato a 156. Poiché l'avvio è avvenuto nel corso del mese, tale numero di ore va ricalcolato come segue: $156 : 30 = 5,2$ che rappresenta il valore giornaliero in ore. Questo numero viene moltiplicato per il numero dei giorni disponibili per lo svolgimento del tirocinio (vale a dire 17 poiché, come detto, l'avvio è avvenuto il 12 febbraio), per cui il numero di ore mensili programmate è ricalcolato per il mese di febbraio come segue: $5,2 \times 17 = 88,4$ arrotondato a 88.

2. Ai soli fini fiscali, l'indennità è assimilata ai redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 50, primo comma, lett. C del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986 (TUIR) e pertanto è soggetta a regime della tassazione corrente con le aliquote previste all'art. 11 del TUIR e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR. L'INPS rilascerà la certificazione unica dei redditi.
3. L'indennità non costituisce reddito ai fini del possesso e del mantenimento dello stato di disoccupazione di cui al D.Lvo n. 150/2015⁴.
4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità, SIRU-Web acquisisce in automatico dalla Piattaforma di cui all'Avviso Pubblico, i dati relativi a: codice IBAN o indicazione del luogo di domiciliazione delle comunicazioni I.N.P.S. (residenza/domicilio), residenza ed eventuale domicilio del tirocinante.
5. La modifica sul SIRU-Web da parte del Soggetto promotore delle informazioni di cui al comma precedente deve essere effettuata esclusivamente previa comunicazione formale da parte del tirocinante al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore deve conservare tutte le comunicazioni al riguardo.
6. La Regione Umbria non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata erogazione dell'indennità di partecipazione derivante da mancata o inesatta comunicazione/aggiornamento dei dati di cui ai precedenti commi 4 e 5.

Art. 9

Compatibilità e cumulabilità dell'indennità di tirocinio con ammortizzatori sociali

1. Se il tirocinante è percettore di ammortizzatore sociale per un importo **pari o superiore** a quello dell'indennità di partecipazione del tirocinio:
 - a) se i periodi di erogazione sono totalmente coincidenti, non si effettuerà alcuna erogazione mensile dell'indennità di partecipazione del tirocinio;
 - b) se i periodi di erogazione sono parzialmente coincidenti, l'indennità di partecipazione del tirocinio deve essere erogata per la frazione di periodo non ricadente nel periodo di erogazione dell'ammortizzatore.
2. Se il tirocinante è percettore di ammortizzatore sociale **inferiore** all'importo dell'indennità di partecipazione del tirocinio:
 - a) se i periodi di erogazione sono totalmente coincidenti, deve essere erogata la differenza fra l'importo dell'indennità di partecipazione del tirocinio e l'importo dell'ammortizzatore sociale, su base mensile;
 - b) se i periodi di erogazione non sono totalmente coincidenti, l'indennità di partecipazione deve essere erogata:
 - per intero, per il periodo non coincidente con quello di erogazione dell'ammortizzatore sociale, su base mensile;

⁴ Ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.lvo n. 150/2015 i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera c) del D.Lvo. N. 181/2000 si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo art. 19.

- limitatamente alla differenza fra l'importo dell'indennità di partecipazione del tirocinio e l'importo dell'ammortizzatore sociale, per il periodo coincidente con quello di erogazione dell'ammortizzatore sociale⁵.

3. Eventuali successive variazioni inerenti la percezione di ammortizzatori sociali devono essere formalmente comunicate dal tirocinante al Soggetto promotore per i necessari aggiornamenti del SIRU-Web. In difetto la Regione Umbria non si assume alcuna responsabilità per l'eventuale mancata o erronea erogazione dell'indennità di partecipazione.

Art. 10

Compiti del Soggetto promotore

1. Il Soggetto promotore è tenuto allo svolgimento dei compiti previsti dall'art. 5 della Direttiva Tirocini.
2. Il Soggetto promotore, all'avvio dell'attività formativa è tenuto a far compilare al tirocinante la **Scheda Iscrizione Intervento Garanzia Giovani** e provvede a caricare le relative informazioni, ivi contenute, su SIRU-Web. In fase di caricamento dei dati di cui sopra il Soggetto promotore deve, altresì, allegare in upload, per ciascun tirocinante, copia scansionata in formato *.pdf* della Convenzione e del Progetto formativo sottoscritti. Deve altresì inserire:
 - N° e data Comunicazione Obbligatoria di cui all'art. 9-bis , c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in L.n. 608/1996 e s.m.e i;
 - PAT INAIL;
 - N° Assicurazione responsabilità civile e periodo di validità.
3. Al fine di **garantire la tempestiva e corretta erogazione dell'indennità di partecipazione con cadenza mensile**, il Soggetto promotore:
 - a) acquisisce il registro delle presenze del mese di riferimento, debitamente compilato e sottoscritto dal tirocinante e dal tutor del Soggetto ospitante;
 - b) verifica la regolare compilazione del registro delle presenze ai sensi delle "Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali" approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015.
 - c) compie la verifica contabile delle ore mensili programmate ed effettuate nel mese di riferimento, individuate ai sensi del precedente art. 7;
 - d) comunica alla Regione Umbria per mezzo del SIRU-Web, entro **cinque giorni** dalla conclusione del mese:
 - la durata in ore del tirocinio programmata e calcolata su base mensile ai sensi dell'art. 7;

⁵ ESEMPIO: l'indennità di partecipazione al tirocinio è di € 500,00 mensili; l'ammortizzatore percepito è pari a € 350, 00 mensili. Il tirocinio inizia il 1° marzo e termina il 31 agosto; l'ammortizzatore sociale è erogato dal 15 aprile al 15 luglio. Il tirocinante percepirà l'intera indennità di partecipazione al tirocinio di € 500,00 per i mesi di marzo e agosto (periodo in cui non c'è coincidenza con l'ammortizzatore); per i mesi di maggio e giugno il tirocinante percepirà un'indennità di partecipazione mensile di € 150,00 (500 -350); per i mesi di aprile e luglio il tirocinante percepirà un'indennità di partecipazione mensile pari a € 325,00 [500 - (350:2)]

- le eventuali annotazioni, necessarie qualora le risultanze delle verifiche di cui alle precedenti lettere b) e c) non coincidano con il registro delle presenze;
 - le ore effettuate dal tirocinante nel mese di riferimento risultanti dalle verifiche contabili da lui eseguite;
 - la copia scansionata del registro delle presenze in formato *.pdf*.
4. Le informazioni di cui al precedente comma 3 devono essere fornite con la massima precisione e puntualità onde evitare errori e/o ritardi nei pagamenti, non imputabili all'ente erogatore I.N.P.S. e alla Regione Umbria.
 5. Il regolare espletamento delle attività di cui ai precedenti commi 3 e 4 assorbe la sottoscrizione del registro da parte del tutor del Soggetto promotore e non osta ai successivi adempimenti necessari per la liquidazione delle indennità di tirocinio.
 6. Le disposizioni della Sezione 3 delle “**Linee guida per la compilazione dei registri relativi alle attività formative e ai tirocini e altre disposizioni generali**” approvate con Determinazione dirigenziale n. 715 del 18 febbraio 2015 relative alle attività fuori sede e alla comunicazione delle variazioni della sede di svolgimento non trovano applicazione ogni qualvolta per il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal progetto si ravvisa l'opportunità di un rilevante o reiterato svolgimento delle attività formative fuori sede.
 7. Ai fini di cui al precedente comma 6 il Soggetto promotore presenta richiesta motivata all' U.O.T. competente. In ogni caso, la richiesta può essere accolta solo a condizione che le coperture assicurative per infortuni e responsabilità civile verso terzi si estendano alle attività formative fuori sede.
 8. Ai fini della chiusura della misura di tirocinio, il Soggetto Promotore acquisisce la valutazione del tirocinio effettuata dal Soggetto Ospitante, necessaria ai fini del rilascio al tirocinante dell'attestazione di cui all'art. 13, e ne dà comunicazione mediante SIRU- Web indicando la data di fine attività del tirocinio.

Art. 11 Decadenza del tirocinio

1. E' causa di **decadenza** dal tirocinio ciascuna delle seguenti ipotesi:
 - a) il mancato svolgimento dell'attività di formazione generale e specifica prevista dall'art. 6, c. 1 della Direttiva tirocini **entro 60 giorni** dall'inizio della attività formativa;
 - b) la perdita anche di uno solo dei requisiti posti in capo al Tirocinante secondo quanto previsto dall'Avviso Pubblico e dal Disciplinare attuativo approvato con Deliberazione Dirigenziale n. 11038 del 23/12/2014 e s.m.i.;
 - c) il mancato raggiungimento del 75% della durata complessiva in ore del tirocinio;
 - d) la mancata apertura della posizione INAIL;
 - e) la mancata copertura assicurativa del tirocinante per la responsabilità civile verso terzi;
 - f) la mancata Comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9-bis , c. 2, del D.L. n. 501/1996, convertito in l.n. 608/1996 e s.m.e i. ;
 - g) lo svolgimento del progetto formativo in maniera difforme da quanto previsto nel progetto formativo ammesso a finanziamento;

- h) ogni caso di dichiarazione falsa e mendace.
2. La U.O.T competente si riserva l'adozione di provvedimenti di decadenza in caso di ritardo non motivato nell'attivazione del tirocinio ammesso a finanziamento, ai sensi dell'art. 17, c. 14 dell'Avviso.
 3. Nei casi di decadenza del tirocinio di cui al precedente comma 2, lett. a), d), e), f), g), h) la Regione, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva tirocini extracurricolari, si riserva di disporre la **sospensione del Soggetto Ospitante** dall'attivazione di tirocini per il periodo di un anno dalla decadenza.

Art. 12 **Interruzione del tirocinio**

1. Ai fini dei necessari adempimenti conseguenti agli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di servizio:
 - a) il tirocinante comunica la propria rinuncia al tirocinio indicandone le motivazioni all' U.O.T. competente, nonché al Soggetto promotore il quale provvede al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web;
 - b) il Soggetto ospitante comunica il recesso dal tirocinio indicandone le motivazioni al Soggetto promotore. Il Soggetto promotore ne dà immediata comunicazione all' Amministrazione competente e procede altresì al conseguente aggiornamento nel SIRU-Web. Le motivazioni addotte saranno oggetto di valutazione da parte della Regione Umbria, anche ai fini della revisione della sua registrazione al Catalogo Unico Regionale degli Apprendimenti (C.U.R.A.).
2. Un tirocinio interrotto anticipatamente **conseguentemente ad una assunzione che rientri nelle tipologie contrattuali previste dai bonus occupazionali di Garanzia Giovani** è ritenuto un **“tirocinio giunto a conclusione”**. In SIRU-Web tale tirocinio potrà essere indicato come “tirocinio giunto a conclusione” previo inserimento nel campo note dei riferimenti dell'assunzione (datore di lavoro, data assunzione, tipologia contratto di lavoro, et al.) e nel campo data termine la data di interruzione effettiva del tirocinio.

Art. 13 **Attestazione di apprendimento formale e non formale**

1. Al termine del tirocinio il Soggetto promotore, sulla base della valutazione del Soggetto ospitante rilascia al tirocinante **un'Attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale** ai sensi della D.G.R. n. 51/2010, “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali formativi, di certificazione e di attestazione”.
2. Nel caso di interruzione anticipata del tirocinio l'Attestazione semplice di apprendimento non formale ed informale di cui al precedente comma 1 non può essere rilasciata prima del raggiungimento di almeno la metà dell'attività formativa programmata.

Art. 14

Remunerazione Soggetto Promotore

1. Ai fini della propria remunerazione prevista all'art. 16 commi 5 e 6 dell'Avviso Pubblico, il Soggetto promotore comunica tramite SIRU-Web il raggiungimento della prima tranche e della seconda tranche della durata programmata complessiva in ore del tirocinio attivato, con contestuale generazione in automatico della **Scheda di rilevazione e monitoraggio delle attività realizzate e del valore maturato**.
2. La comunicazione deve essere effettuata:
 - entro sei mesi dal raggiungimento della quota del 50% della durata programmata complessiva in ore del tirocinio per la prima tranche;
 - entro sei mesi dal termine del tirocinio.
3. In ogni caso la comunicazione di cui al comma 1 deve essere inviata **entro e non oltre settembre 2018**.
4. La Scheda di rilevazione e monitoraggio delle attività realizzate e del valore maturato, generata in automatico da SIRU-Web, va sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto promotore e inviata all' U.O.T. competente ed è comprensiva di tutte le somme relative ai tirocini finanziati maturate sino alla data della sua generazione. Sulla **Nota di rimborso** che accompagna la scheda di cui al comma 1 va apposta, salvo esenzione, la marca da bollo di euro 2.
5. La Scheda di rilevazione e monitoraggio delle attività realizzate e del valore maturato e la Nota di rimborso possono essere inviate solo dopo che sono stati espletati dal Soggetto promotore tutti gli adempimenti necessari per la erogazione dell'indennità al tirocinante nel periodo di riferimento, compresa, nel caso di rimborso della seconda tranche della remunerazione a risultato, l'acquisizione da parte del Soggetto Promotore della valutazione del tirocinio effettuata dal Soggetto Ospitante, necessaria ai fini del rilascio dell'attestazione di cui all'art. 13 al termine del tirocinio.

Art. 15

Revoca/Decadenza della remunerazione

1. E' **causa di revoca/decadenza della remunerazione** dovuta al Soggetto promotore, l'attivazione del tirocinio in assenza di ciascuno dei seguenti adempimenti:
 - a) comunicazione obbligatoria ai sensi dell'art. 9 bis, c. 2, del D.L. n. 510/1996 convertito in l. n. 608/1996 e s. m. e i.;
 - b) copertura del tirocinante dal rischio infortuni, secondo le indicazioni della Circolare INAIL n. 16 del 4 marzo 2014;
 - c) copertura assicurativa del tirocinante per i danni contro terzi;
 - d) il mancato svolgimento dell'attività di formazione generale e specifica prevista dall'art. 6, c. 1 della Direttiva tirocini **entro 60 giorni** dall'inizio dell'attività formativa di tirocini.
 - e) in caso di interruzione anticipata del tirocinio, la mancata acquisizione della valutazione del Soggetto Ospitante, necessaria ai fini del rilascio della attestazione di cui all'art. 13.

2. E' **causa di revoca/decadenza della remunerazione** dovuta al Soggetto promotore qualsiasi violazione dei compiti posti in capo al medesimo ai sensi della Direttiva tirocini. In particolare, è causa di revoca/decadenza della remunerazione, l'omessa segnalazione, ai sensi dell'art. 16 della Direttiva Tirocini extracurricolari.

Art. 16

Controlli e verifiche

1. La U.O.T. competente effettua su quanto comunicato dai Soggetti promotori anche per il tramite di SIRU-Web i controlli amministrativi e di gestione previsti dal relativo Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Garanzia Giovani.
2. Nel caso in cui la U.O.T. competente nelle fasi di controllo contabile sulle ore di tirocinio comunicate in SIRU-WEB riscontri errori (in eccesso e/o in difetto) rispetto alle ore di tirocinio effettivamente svolte, la remunerazione a risultato del Soggetto promotore è decurtata per un importo pari a un € 1 (uno) per ciascuna ora erroneamente imputata e/o non imputata.
3. Per i tirocini promossi dalla stessa U.O.T. i controlli di cui al comma 1, nonché tutte le attività di gestione e rendicontazione devono essere svolte nel rispetto del principio di separazione dei ruoli, dei compiti e delle funzioni.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Per quanto riguarda le attività relative alla gestione e rendicontazione degli interventi previsti nella parte 2° dall'Avviso Pubblico, si rinvia al Sistema di Gestione e Controllo (SI.GE.CO.) del Programma Garanzia Giovani.
2. Il mancato adempimento da parte del Soggetto Promotore di quanto previsto dall'avviso, dal disciplinare attuativo, dai presenti Indirizzi, nonché dalle norme vigenti in materia, sarà oggetto di valutazione da parte della Regione la quale si riserva di **sospendere il Soggetto Promotore** limitatamente a tale ruolo nell'ambito del Catalogo Tirocini fino ad un massimo di un anno.

ALLEGATO G)**Modifiche “NOTE INTEGRATIVE IN MERITO ALLA GESTIONE OPERATIVA
DEI TIROCINI GARANZIA GIOVANI**

PROPOSTA

Il Punto 3): “PROPOSTA VALIDATA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE PUBBLICATA A CATALOGO PER LA QUALE SONO STATE PRESENTATE CANDIDATURE. Qualora insorgano esigenze di modifica, esclusivamente dovute alla necessità di correggere gravi errori materiali che possono influenzare significativamente la presentazione delle candidature (ad es. Corso Cavour, n. 5 **Foligno**, anziché Corso Cavour, n. 5, **Perugia**) il Soggetto ospitante ne chiede l’annullamento via PEC alla Regione dell’Umbria. La proposta, con le modifiche necessarie, è ripresentata per la sua ammissione e valutazione. **In ogni caso non possono essere richieste modifiche relative all’orario settimanale di svolgimento del tirocinio.** Qualora l’errore materiale non influenzi la presentazione delle candidature (ad es. Corso Cavour, n. 5, Foligno, anziché Corso Cavour, n. 7, Foligno), eventuali modifiche potranno essere apportate dopo l’ammissione a finanziamento del progetto formativo, con le modalità di seguito descritte. “

E’ modificato come segue:

Punto 3)” PROPOSTA VALIDATA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE PUBBLICATA A CATALOGO PER LA QUALE SONO STATE PRESENTATE CANDIDATURE. Qualora insorgano esigenze di modifica, esclusivamente dovute alla necessità di correggere gravi errori materiali che possono influenzare significativamente la presentazione delle candidature (ad es. Corso Cavour, n. 5 **Foligno**, anziché Corso Cavour, n. 5, **Perugia**) il Soggetto ospitante ne chiede l’annullamento via PEC **al Servizio Politiche attive del Lavoro**. La proposta, con le modifiche necessarie, è ripresentata per la sua ammissione e valutazione. **In ogni caso non possono essere richieste modifiche relative all’orario settimanale di svolgimento del tirocinio.** Qualora l’errore materiale non influenzi la presentazione delle candidature (ad es. Corso Cavour, n. 5, Foligno, anziché Corso Cavour, n. 7, Foligno), eventuali modifiche potranno essere apportate dopo l’ammissione a finanziamento del progetto formativo, con le modalità di seguito descritte. “

PROGETTO FORMATIVO

Il Punto 4): “PROGETTO FORMATIVO VALUTATO DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE E AMMESSO A FINANZIAMENTO. Qualora insorgano esigenze di modifica, il Progetto Formativo ammesso a finanziamento in esito a valutazione, può essere modificato nei limiti e con le modalità che seguono, previa richiesta motivata alla Provincia competente per la gestione e il controllo del tirocinio, cioè quella nel cui territorio ha sede il CPI che ha sottoscritto il Patto di Servizio con il tirocinante, (di seguito “Provincia competente”):

a) **l'orario settimanale di svolgimento del tirocinio non può essere modificato;**

b) **modifiche che riguardano le persone indicate come REFERENTE:**

- Il S. P. inserisce nella sua area anagrafica il nominativo del nuovo Referente;
- presenta via PEC alla Provincia la richiesta motivata di modifica;
- la Provincia competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
- qualora la modifica sia concessa, il cambio del referente va annotato da parte della Provincia competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione concessa. Contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle strutture tecniche regionali competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

c) **modifiche che riguardano le persone indicate come TUTOR:**

- Il S. O. inserisce nella sua area anagrafica il nominativo del nuovo Tutor;
- presenta via PEC alla Provincia competente la richiesta motivata di modifica;
- la Provincia competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
- qualora la modifica sia concessa, il cambio del tutor va annotato da parte della Provincia competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione concessa. Contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle strutture tecniche regionali competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

d) **modifiche della SEDE:**

- **di norma sono concesse soltanto se la nuova sede è situata nello stesso Comune o in un Comune confinante con quello nel quale si trova la sede dichiarata nel progetto formativo. Negli altri casi la Provincia competente valuterà in base a considerazioni di opportunità.**
- Il S. O. inserisce nell'area anagrafica la nuova sede del tirocinio;
- presenta via PEC alla competente richiesta motivata di modifica;
- la Provincia competente verifica: A) la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria ;B) se la nuova sede può ospitare il tirocinio, tenuto conto dell'eventuale presenza in catalogo di proposte/progetti in essere su detta sede;
- qualora la modifica sia concessa, il cambio della sede va annotato, da parte del personale amministrativo preposto della Provincia competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione. La

Provincia competente, contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle strutture tecniche regionali competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

e) **modifiche che riguardano la durata (esclusivamente 6 o 12 mesi) del tirocinio:**

- Il S. O. presenta via PEC alla Provincia competente richiesta motivata di modifica allegando l'assenso del tirocinante e la presa d'atto del S.P.;
- la Provincia competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
- qualora la modifica sia concessa, il cambio della durata va annotato, da parte del personale amministrativo preposto della Provincia competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione. La Provincia competente, contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle strutture tecniche regionali competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini."

E' modificato come segue:

Punto 4) "PROGETTO FORMATIVO VALUTATO DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE E AMMESSO A FINANZIAMENTO. Qualora insorgano esigenze di modifica, il Progetto Formativo ammesso a finanziamento in esito a valutazione, può essere modificato nei limiti e con le modalità che seguono, previa richiesta motivata alla **U.O.T. regionale "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone" (Sede di Perugia)** competente per la gestione e il controllo del tirocinio **(di seguito la "U.O.T. competente")**.

a) **l'orario settimanale di svolgimento del tirocinio può essere modificato solo qualora sono presenti tutte le seguenti condizioni:**

- 1) **Il tirocinio non deve avere avuto inizio;**
- 2) **la diminuzione/aumento dell'orario settimanale non determina il cambiamento della fascia di indennità;**
- 3) **la variazione sia accettata da tutti e tre i soggetti interessati (S.P., S.O., Tirocinante).**

Quando presenti le tre condizioni:

- **Il S. P. (in nome e per conto del S.O. e tirocinante) presenta via PEC alla U.O.T. competente la richiesta motivata di modifica;**
- **la U.O.T. competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;**
- **qualora la modifica sia concessa, la variazione dell'orario settimanale va annotato da parte della U.O.T. competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione concessa. Contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle strutture tecniche competenti**

che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

b) modifiche che riguardano le persone indicate come REFERENTE:

- Il S. P. inserisce nella sua area anagrafica il nominativo del nuovo Referente;
- presenta via PEC alla **U.O.T.** competente la richiesta motivata di modifica;
- la **U.O.T.** competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
- qualora la modifica sia concessa, il cambio del referente va annotato da parte della **U.O.T.** competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione concessa. Contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle **strutture tecniche competenti del Servizio Politiche attive del lavoro (di seguito "strutture tecniche competenti")** che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

c) modifiche che riguardano le persone indicate come TUTOR:

- Il S. O. inserisce nella sua area anagrafica il nominativo del nuovo Tutor;
- presenta via PEC alla **U.O.T.** competente la richiesta motivata di modifica;
- la **U.O.T.** competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
- qualora la modifica sia concessa, il cambio del tutor va annotato da parte della **U.O.T.** competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione concessa. Contestualmente, comunica l'avvenuto cambio **alle strutture tecniche competenti** che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

d) modifiche della SEDE:

- **di norma sono concesse soltanto se la nuova sede è situata nello stesso Comune o in un Comune confinante con quello nel quale si trova la sede dichiarata nel progetto formativo. Negli altri casi la U.O.T. competente valuterà in base a considerazioni di opportunità.**
- Il S. O. inserisce nell'area anagrafica la nuova sede del tirocinio;
- presenta via PEC alla **U.O.T.** competente richiesta motivata di modifica;
- la **U.O.T.** competente verifica: A) la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria ;B) se la nuova sede può ospitare il tirocinio, tenuto conto dell'eventuale presenza in catalogo di proposte/progetti in essere su detta sede;

- qualora la modifica sia concessa, il cambio della sede va annotato, da parte del personale amministrativo preposto della **U.O.T.** competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione. La **U.O.T.** competente, contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle **strutture tecniche competenti** che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.
- e) **modifiche che riguardano la durata (esclusivamente 6 o 12 mesi) del tirocinio:**
- Il S. O. presenta via PEC alla **U.O.T.** competente richiesta motivata di modifica allegando l'assenso del tirocinante e la presa d'atto del S.P.;
 - la **U.O.T.** competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
 - qualora la modifica sia concessa, il cambio della durata va annotato, da parte del personale amministrativo preposto della **U.O.T.** competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione. La **U.O.T.** competente, contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle **strutture tecniche competenti** che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini."

Il paragrafo: RITIRO/RINUNCIA DEL TIROCINANTE

"1. Se il tirocinante risultato idoneo all'esito della selezione si ritira prima della validazione del Progetto Formativo, ciò deve essere comunicato via PEC alla Provincia competente che ne informa le strutture tecniche regionali-competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

In tali casi, la mancata validazione del Progetto non comporta cancellazione del tirocinante dal Programma Garanzia Giovani (salvo il ricorso di altre cause di cancellazione ad es. ritiro motivato da assunzione). La proposta originaria torna disponibile a Catalogo.

2. Se il tirocinante rinuncia successivamente alla validazione del Progetto Formativo da parte di tutti i soggetti interessati (S.P., S.O., tirocinante), ma prima dell'avvio del tirocinio mediante presentazione della comunicazione obbligatoria, la rinuncia deve essere comunicata via PEC alla Provincia competente, che ne informa le strutture tecniche competenti, ai fini della cancellazione del Progetto e della **automatica** ripubblicazione a catalogo della proposta originaria. Nel caso in cui il S.O. non desidera ripubblicare la proposta a catalogo **ne deve dare tassativamente evidenza** nella comunicazione della rinuncia di cui sopra.

La Provincia competente annota, nel campo note della **PROPOSTA** originaria, gli estremi della rinuncia e **quelli della eventuale richiesta del S.O. di non ripubblicare la proposta nel Catalogo** e ne da comunicazione alle strutture tecniche regionali competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini. La Provincia competente procede altresì a cancellare il tirocinante da Garanzia Giovani.

3. Se il tirocinante rinuncia successivamente all'avvio del tirocinio mediante presentazione della comunicazione obbligatoria, la rinuncia deve essere comunicata via PEC alla Provincia competente, che ne informa la Regione, ai fini dei necessari adempimenti. La proposta originaria non può essere ripubblicata a Catalogo e pertanto il S.O., se interessato, dovrà presentare una nuova proposta.

La Provincia competente annota, nel campo note del **PROGETTO** gli estremi della rinuncia e ne da comunicazione alle strutture tecniche regionali competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini. La Provincia competente procede altresì a cancellare il tirocinante da Garanzia Giovani.”

E' modificato come segue:

“**1.** Se Il tirocinante risultato idoneo all'esito della selezione si ritira prima della validazione del Progetto Formativo, ciò deve essere comunicato via PEC alla **U.O.T.** competente che ne informa le strutture tecniche competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

In tali casi, la mancata validazione del Progetto non comporta cancellazione del tirocinante dal Programma Garanzia Giovani (salvo il ricorso di altre cause di cancellazione ad es. ritiro motivato da assunzione). La proposta originaria torna disponibile a Catalogo.

2. Se il tirocinante rinuncia successivamente alla validazione del Progetto Formativo da parte di tutti i soggetti interessati (S.P., S.O., tirocinante), ma prima dell'avvio del tirocinio mediante presentazione della comunicazione obbligatoria, la rinuncia deve essere comunicata via PEC alla **U.O.T.** competente, che ne informa la **struttura tecnica competente**, ai fini della cancellazione del Progetto e della **automatica** ripubblicazione a catalogo della proposta originaria. Nel caso in cui il S.O. non desidera ripubblicare la proposta a catalogo **ne deve dare tassativamente evidenza** nella comunicazione della rinuncia di cui sopra.

La **U.O.T.** competente annota, nel campo note della **PROPOSTA** originaria, gli estremi della rinuncia **e quelli della eventuale richiesta del S.O. di non ripubblicare la proposta nel Catalogo** e ne da comunicazione alle strutture tecniche competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini. La **U.O.T.** competente procede altresì a cancellare il tirocinante da Garanzia Giovani.

3. Se il tirocinante rinuncia successivamente all'avvio del tirocinio mediante presentazione della comunicazione obbligatoria, la rinuncia deve essere comunicata via PEC alla **U.O.T.** competente, che ne informa **le strutture tecniche competenti**, ai fini dei necessari adempimenti. La proposta originaria non può essere ripubblicata a Catalogo e pertanto il S.O., se interessato, dovrà presentare una nuova proposta.

La **U.O.T.** competente annota, nel campo note del **PROGETTO** gli estremi della rinuncia e ne da comunicazione alle strutture tecniche competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini. La **U.O.T.** competente procede altresì a cancellare il tirocinante da Garanzia Giovani.”

La NOTA:

“Di seguito sono indicati gli indirizzi di posta certificata a cui inviare, secondo le fattispecie sopra riportate, le comunicazioni ufficiali, alle varie Amministrazioni competenti:

Regione Umbria: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

Provincia di Perugia: serviziolavoro@pec.provincia.perugia.it

Provincia di Terni: provincia.terni@postacert.umbria.it

Si raccomanda di utilizzare in oggetto alla comunicazione la seguente dizione:

CATALOGO TIROCINI GG – RICHIESTA MODIFICA”

E’ come di seguito modificata:

“NOTA

Di seguito l’indirizzo di posta certificata a cui inviare, secondo le fattispecie sopra riportate, le comunicazioni ufficiali:

- direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

c.a. Dirigente U.O.T “Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone” (Sede di Perugia) Dr. Riccardo Pompili

- direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

c.a. Dirigente “Servizio Politiche attive del Lavoro” Dr.ssa Sabrina Paolini

Si raccomanda di utilizzare in oggetto alla comunicazione la seguente dizione:

CATALOGO TIROCINI GG – RICHIESTA MODIFICA”

ALLEGATO H)

POR Umbria FSE 2014-2020 – Programma Operativo Regionale del Fondo Sociale Europeo

**NOTE INTEGRATIVE
IN MERITO ALLA GESTIONE OPERATIVA DEI TIROCINI
GARANZIA GIOVANI**

(TESTO CONSOLIDATO)

Al fine di garantire l'omogenea gestione dei tirocini Garanzia Giovani, sulla base di quanto fino ad ora segnalato in ordine alle criticità operative riscontrate nei diversi momenti o fasi attuative, si precisa quanto segue.

PROPOSTA

Alla proposta validata telematicamente dal Soggetto Promotore e dal Soggetto Ospitante ai fini della sua ammissibilità e valutazione per la pubblicazione a Catalogo, **NON POSSONO ESSERE APPORTATE MODIFICHE**. Pertanto:

- 1) PROPOSTA IN ATTESA DI VALUTAZIONE DA PARTE DEL NUCLEO.** Il Soggetto Ospitante può annullarla in ogni momento. La proposta, con le modifiche necessarie, è ripresentata per la sua ammissione e valutazione.
- 2) PROPOSTA VALIDATA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE PUBBLICATA A CATALOGO PRIVA DI CANDIDATURE.** Il Soggetto ospitante può annullarla in ogni momento. La proposta, con le modifiche necessarie, è ripresentata per la sua ammissione e valutazione.
- 3) PROPOSTA VALIDATA DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE PUBBLICATA A CATALOGO PER LA QUALE SONO STATE PRESENTATE CANDIDATURE.** Qualora insorgano esigenze di modifica, esclusivamente dovute alla necessità di correggere gravi errori materiali che possono influenzare significativamente la presentazione delle candidature (ad es. Corso Cavour, n. 5 Foligno, anziché Corso Cavour, n. 5, Perugia) il Soggetto ospitante ne chiede

l'annullamento via PEC al Servizio Politiche attive del Lavoro. La proposta, con le modifiche necessarie, è ripresentata per la sua ammissione e valutazione. **In ogni caso non possono essere richieste modifiche relative all'orario settimanale di svolgimento del tirocinio.** Qualora l'errore materiale non influenzi la presentazione delle candidature (ad es. Corso Cavour, n. 5, Foligno, anziché Corso Cavour, n. 7, Foligno), eventuali modifiche potranno essere apportate dopo l'ammissione a finanziamento del progetto formativo, con le modalità di seguito descritte.

PROGETTO FORMATIVO

- 1) **L'ORARIO SETTIMANALE DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO NON PUO' ESSERE MAI MODIFICATO.**
- 2) **PROGETTO FORMATIVO NON ANCORA VALIDATO DA TUTTI E TRE I SOGGETTI INTERESSATI (S.P., S.O, Tirocinante).** Il Soggetto Promotore qualora verifichi la non rispondenza del progetto formativo alla proposta e/o riscontri altre irregolarità, annulla la/le validazione/i al fine di apportare le necessarie modifiche prima della propria validazione per l'inoltro al protocollo.
- 3) **PROGETTO FORMATIVO VALIDATO DAL SOGGETTO OSPITANTE, DAL TIROCINANTE E DAL SOGGETTO PROMOTORE.** Il Progetto formativo, protocollato digitalmente, non è più modificabile ed è sottoposto a valutazione del Nucleo.
- 4) **PROGETTO FORMATIVO VALUTATO DAL NUCLEO DI VALUTAZIONE E AMMESSO A FINANZIAMENTO.** Qualora insorgano esigenze di modifica, il Progetto Formativo ammesso a finanziamento in esito a valutazione, può essere modificato nei limiti e con le modalità che seguono, previa richiesta motivata alla **U.O.T. regionale "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone" (Sede di Perugia)** competente per la gestione e il controllo del tirocinio (di seguito la "**U.O.T. competente**").
 - a) **l'orario settimanale di svolgimento del tirocinio non può essere modificato; può essere modificato solo qualora sono presenti tutte le seguenti condizioni:**
 - 1) Il tirocinio non deve avere avuto inizio;
 - 2) la diminuzione/aumento dell'orario settimanale non determina il cambiamento della fascia di indennità;
 - 3) la variazione sia accettata da tutti e tre i soggetti interessati (S.P., S.O., Tirocinante).

Quando presenti le tre condizioni:

- Il S. P. (in nome e per conto del S.O. e tirocinante) presenta via PEC alla **U.O.T.** competente la richiesta motivata di modifica;
- la **U.O.T.** competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
- qualora la modifica sia concessa, la variazione dell'orario settimanale va annotato da parte della **U.O.T.** competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione concessa.

Contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle **strutture tecniche competenti** che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

b) modifiche che riguardano le persone indicate come REFERENTE:

- Il S. P. inserisce nella sua area anagrafica il nominativo del nuovo Referente;
- presenta via PEC alla U.O.T. competente la richiesta motivata di modifica;
- la U.O.T. competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
- qualora la modifica sia concessa, il cambio del referente va annotato da parte della U.O.T. competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione concessa. Contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle strutture tecniche competenti del Servizio Politiche attive del lavoro (di seguito "strutture tecniche competenti")che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

c) modifiche che riguardano le persone indicate come TUTOR:

- Il S. O. inserisce nella sua area anagrafica il nominativo del nuovo Tutor;
- presenta via PEC alla U.O.T. competente la richiesta motivata di modifica;
- la U.O.T. competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
- qualora la modifica sia concessa, il cambio del tutor va annotato da parte della U.O.T. competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione concessa. Contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle strutture tecniche ~~regionali~~-competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

d) modifiche della SEDE:

- **di norma sono concesse soltanto se la nuova sede è situata nello stesso Comune o in un Comune confinante con quello nel quale si trova la sede dichiarata nel progetto formativo. Negli altri casi la U.O.T. competente valuterà in base a considerazioni di opportunità.**
- Il S. O. inserisce nell'area anagrafica la nuova sede del tirocinio;
- presenta via PEC alla U.O.T. competente richiesta motivata di modifica;
- la U.O.T. competente verifica: A) la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria ;B) se la nuova sede può ospitare il

tirocinio, tenuto conto dell'eventuale presenza in catalogo di proposte/progetti in essere su detta sede;

- qualora la modifica sia concessa, il cambio della sede va annotato, da parte del personale amministrativo preposto della U.O.T. competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione. La U.O.T. competente, contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle strutture tecniche competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

e) **modifiche che riguardano la durata (esclusivamente 6 o 12 mesi) del tirocinio:**

- Il S. O. presenta via PEC alla U.O.T. competente richiesta motivata di modifica allegando l'assenso del tirocinante e la presa d'atto del S.P.;
- la U.O.T. competente verifica la legittimità della modifica ai sensi delle disposizioni dell'Avviso, del Disciplinare Attuativo, degli Indirizzi e della Direttiva Tirocini Extracurricolari della Regione Umbria;
- qualora la modifica sia concessa, il cambio della durata va annotato, da parte del personale amministrativo preposto della U.O.T. competente nell'apposito campo del formato Progetti Formativi della sezione di back Office del Catalogo Tirocini con la puntuale indicazione degli estremi della richiesta e dell'autorizzazione. La U.O.T. competente, contestualmente, comunica l'avvenuto cambio alle strutture tecniche competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

RITIRO/RINUNCIA DEL TIROCINANTE

1. Se il tirocinante risultato idoneo all'esito della selezione si ritira prima della validazione del Progetto Formativo, ciò deve essere comunicato via PEC alla U.O.T. competente che ne informa le strutture tecniche competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini.

In tali casi, la mancata validazione del Progetto non comporta cancellazione del tirocinante dal Programma Garanzia Giovani (salvo il ricorso di altre cause di cancellazione ad es. ritiro motivato da assunzione). La proposta originaria torna disponibile a Catalogo.

2. Se il tirocinante rinuncia successivamente alla validazione del Progetto Formativo da parte di tutti i soggetti interessati (S.P., S.O., tirocinante), ma prima dell'avvio del tirocinio mediante presentazione della comunicazione obbligatoria, la rinuncia deve essere comunicata via PEC alla U.O.T. competente, che ne informa le strutture tecniche competenti, ai fini della cancellazione del Progetto e della **automatica** ripubblicazione a catalogo della proposta originaria. Nel caso in cui il S.O. non desidera ripubblicare la proposta a catalogo **ne deve dare tassativamente evidenza** nella comunicazione della rinuncia di cui sopra.

La U.O.T. competente annota, nel campo note della **PROPOSTA** originaria, gli estremi della rinuncia e **quelli della eventuale richiesta del S.O. di non ripubblicare la proposta nel Catalogo** e ne da comunicazione alle strutture tecniche competenti che provvederanno alle necessarie

modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini. La U.O.T. competente procede altresì a cancellare il tirocinante da Garanzia Giovani.

3. Se il tirocinante rinuncia successivamente all'avvio del tirocinio mediante presentazione della comunicazione obbligatoria, la rinuncia deve essere comunicata via PEC alla U.O.T. competente, che ne informa le strutture tecniche competenti, ai fini dei necessari adempimenti. La proposta originaria non può essere ripubblicata a Catalogo e pertanto il S.O., se interessato, dovrà presentare una nuova proposta.

La U.O.T. competente annota, nel campo note del **PROGETTO** gli estremi della rinuncia e ne da comunicazione alle strutture tecniche competenti che provvederanno alle necessarie modifiche sistemistiche all'interno del Catalogo Tirocini. La U.O.T. competente procede altresì a cancellare il tirocinante da Garanzia Giovani.

NOTA

Di seguito l'indirizzo di posta certificata a cui inviare, secondo le fattispecie sopra riportate, le comunicazioni ufficiali:

- direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

c.a. Dirigente U.O.T "Servizi per l'impiego e l'accompagnamento al lavoro delle persone" (Sede di Perugia), Dr. Riccardo Pompili

- direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it

c.a. Dirigente Servizio Politiche attive del Lavoro, Dr.ssa Sabrina Paolini

Si raccomanda di utilizzare in oggetto alla comunicazione la seguente dizione:

CATALOGO TIROCINI GG – RICHIESTA MODIFICA

CATIA BERTINELLI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Fotocomposizione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
